



Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

AUTORITA' PER LE MINORANZE LINGUISTICHE

RELAZIONE ANNUALE 2014
(ai sensi dell'art. 10 della L.P. n. 6 del 19/06/2008)

“Du mochst sparn pan lukh, omrom at’n pon is karza spet”
(Devi risparmiare quando ancora sei al coperchio perché, quando sei sul fondo, è troppo tardi)

Antico proverbio di Luserna

- ◇ -

“..... da tant che ogni confin è malzegùr tra ‘l zògn e realtà.”
(E’ evidente quanto sia incerto ogni confine fra sogno e realtà)

Tinòto Monech – (Valentino Dell’Antonio) – Moena

- ◇ -

*“Vor viel Jahr saint gawest in insarn Thol mear wos 500 Knoppen
on dei hobn gathon wie se gawollt hobn...”*

(Avanti molti anni sono stati nella nostra valle più di cinquecento minatori e questi hanno fatto come essi hanno voluto...)

“Toponomastica mòchena” di E. Lorenzi Ed. Scotoni - Trento 1930

AUTORITA' PER LE MINORANZE LINGUISTICHE

- *Presidente dott. Dario Pallaoro*
- *Avv. Giada Nicolussi*
- *Avv. Luciana Rasom*

Segreteria: Elisabetta Gardumi

INDICE

<u>1 - ABSTRACT</u>	pag. 7
---------------------------	--------

2 - RELAZIONE

<u>I PARTE</u>	pag. 15
----------------------	---------

2. 1 - Le funzioni dell'Autorità	pag. 16
2. 2 - Le Comunità di Minoranza.....	pag. 17
2. 3 - L'azione della Provincia autonoma di Trento	pag. 21
2. 4 - La scuola e le minoranze linguistiche	pag. 23
2. 5 - La Comunità provinciale e le minoranze linguistiche	pag. 35
2. 6 - La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e le minoranze linguistiche	pag. 36
2. 7 - Considerazioni conclusive	pag. 37

<u>II PARTE</u>	pag. 41
-----------------------	---------

2. 8 - Le principali disposizioni normative in materia di tutela delle minoranze linguistiche	pag. 41
2. 9 - Istituti culturali	pag. 42
2. 10 - Comunità e Comuni ricomprendenti le comunità di minoranza	pag. 55

APPENDICE

Statuto speciale - estratto.....	pag. 63
Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento)	pag. 71
Legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 (l.p. 19 giugno 2008, n. 6)	pag. 76
Legge provinciale sulla scuola 2006 (l.p. 7 agosto 2006, n. 5) - estratto.....	pag. 91
Uffici di riferimento	pag. 98

1 - ABSTRACT

1.1 - Le funzioni dell'Autorità

Appare opportuno, preliminarmente, riportare in sintesi i compiti e le funzioni deputate all'Autorità.

Il comma 7, dell'art. 10, della Legge Provinciale n. 6/2008 attribuisce all'Autorità i seguenti poteri e funzioni:

- Il potere di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia;
- Funzioni consultive e di segnalazione alla Giunta provinciale, al "Comun General de Fascia", e ai Comuni e alle Comunità di minoranza anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione delle norme internazionali, comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia;
- Funzioni di vigilanza sulla destinazione delle risorse stanziare dagli Enti pubblici in favore delle minoranze linguistiche e compiti di valutazione dell'efficacia e della congruità delle misure di tutela, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige: "La Provincia autonoma di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quella mochena e cimbra residente nel territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni";
- Funzioni consultive su richiesta del Difensore civico, ed in particolare l'espressione di un parere relativamente ad atti o procedimenti della Provincia, degli altri Enti ad ordinamento provinciale, dei concessionari di pubblici servizi, degli altri Enti convenzionati con il Difensore che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche;
- Compito di relazionare annualmente al Consiglio provinciale esprimendo una valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e tutela delle popolazioni di minoranza, con la facoltà di avanzare proposte ed evidenziare gli elementi di criticità in ordine alle misure di tutela e promozione.

E' doveroso sottolineare l'ampiezza dei compiti affidati all'Autorità, quale organo di tutela, il cui completo espletamento richiederebbe la creazione di una apposita ed adeguata struttura a servizio dell'Autorità, ovvero lo svolgimento dell'incarico in via quasi esclusiva.

1.2 - Le Comunità di Minoranza

L'adeguamento dello Statuto di Autonomia in materia di minoranze, l'entrata in vigore delle normative nazionali, ma soprattutto di quelle provinciali, hanno sicuramente contribuito in modo determinante allo sviluppo delle minoranze del Trentino, sia per quanto concerne la lingua (sintassi, grammatica, uso dei termini e vocabolario) che costituisce l'elemento fondante, di garanzia sul progredire di una minoranza, sia per quanto concerne lo studio, la divulgazione e la sempre maggior presa di coscienza della cultura, della storia e delle tradizioni delle popolazioni di minoranza.

In via preliminare, questa Autorità ha ritenuto opportuno prendere contatti diretti con le tre comunità al fine di definirne le esigenze, le problematiche e le aspettative (*vedi pag. 17 - I Parte*).

Nelle tre Comunità di minoranza, **il mondo ladino** è sicuramente quello che esprime uno sviluppo della propria comunità molto avanzato, sia sotto il profilo socio-economico, con il passaggio da un'economia rurale e montana ad una più specializzata e redditizia sotto il profilo turistico, attraverso la valorizzazione delle bellezze naturali e climatiche in estate e lo sviluppo di un turismo invernale e sciistico fra i migliori a livello nazionale ed europeo e sia sotto il profilo dell'identità storica e linguistico-culturale, con matura consapevolezza di appartenenza alla minoranza ed attenzione agli aspetti linguistici, folkloristici, etnici e storici della comunità ladina.

Alla radicale trasformazione dal punto di vista economico, che ha portato un rapido benessere nei decenni passati, è conseguita anche una maggiore scolarizzazione, con incremento di laureati e diplomati. Si è verificato anche un fenomeno di immigrazione, con aumento degli stranieri stabilmente residenti in valle, che appaiono comunque ben inseriti sia sul piano scolastico che sociale.

Al mantenimento della specificità identitaria ha certamente contribuito anche la conformazione del territorio, abbastanza ampio ed omogeneo, rispetto alle altre zone di minoranza, nonché la storica tendenza a forme di gestione autonoma, che hanno caratterizzato la valle sin dai tempi remoti.

Certamente lo strumento che ha consentito il mantenimento della lingua e cultura di minoranza e la maturazione del senso di appartenenza della comunità è stato, in primo luogo, l'"Istituto culturale ladino" che ha svolto un'opera fondamentale e sinergica con tutti gli altri enti ed organismi del territorio. Ora, con l'istituzione del "Comun general de Fascia" con la L.P. n. 3 del 16/06/2006, al quale la Provincia ha demandato la gestione delle competenze di sviluppo della lingua, della storia, delle tradizioni e della cultura ladina e

con l'istituzione della "Scola ladina de Fascia", con la "Sorastanza" che comprende e coordina le scuole presenti sul territorio e che, per la lingua ladina, ha un apposito ufficio di ricerca e formazione (OLFED), la comunità ladina gode di strumenti potenziati che consentono, attraverso la concertazione e la collaborazione tra gli stessi, azioni ed iniziative sicuramente incisive ed efficaci. (vedi pag. 17 - I Parte).

La Comunità mochena dei tre Comuni di Fierozzo/Vlarötz, Frassilongo/Garait e Palù del Fersina (Palai en Bersntol) registra una situazione meno consolidata di quella ladina con riferimento innanzitutto alle condizioni socio-economiche. E' presente ancora un'attività agricola, legata all'allevamento del bestiame, soprattutto vacche da latte, alla coltivazione di specie a frutto piccolo ed infine ad un certo ritorno dell'allevamento della capra mochena, soprattutto a Frassilongo/Garait, mentre buona parte della forza lavoro è occupata in attività extra agricole (artigianato, servizi, commercio, ecc.) (vedi pag. 19 - I Parte).

E' un'area che presenta ancora notevoli potenzialità di miglioramento socio-economico, per esempio nel campo del turismo rurale e dell'agriturismo, aspetto questo fondamentale per assicurare alla comunità mochena di poter rimanere nel proprio territorio, con grande vantaggio anche per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo della lingua, della cultura e delle tradizioni.

Anche questa comunità ha registrato un notevole miglioramento nelle azioni a tutela della propria lingua e della propria cultura attraverso iniziative sempre più incisive dei comuni, delle associazioni e dei vari gruppi culturali presenti sul territorio. L'insegnamento della lingua mochena, delle tradizioni e della cultura vengono attuate sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria, svolgendo un ruolo importante per il mantenimento e diffusione della lingua e della cultura minoritaria.

Ed infine **la Comunità cimbra di Luserna/Lusérn** che, se pur limitata in termini di abitanti e di territorio, anche se storicamente la lingua e cultura cimbra si estendevano a Folgaria e Lavarone, ha dimostrato una capacità di organizzazione e di collaborazione tra le diverse realtà coinvolte che sta portando risultati molto positivi (vedi pag. 20 - I Parte).

Si è puntato molto, oltre che sulle attività istituzionali di promozione e sviluppo della lingua, della cultura e della storia cimbra, anche su un buon miglioramento delle condizioni sociali ed economiche nel campo del turismo e della ristorazione, dell'agriturismo, del commercio e dei servizi che ha portato al consolidamento della popolazione esistente, fino al ritorno a Luserna/Lusérn di qualche famiglia.

Il sostegno alle iniziative sociali ed economiche, la creazione di servizi per la comunità,

l'adozione di misure volte a promuovere l'occupazione giovanile e finalizzate alla creazione di posti di lavoro in loco, rappresentano interventi primari ed imprescindibili per tutelare la minoranza e per determinarne lo sviluppo e la crescita, favorendo la permanenza dei suoi appartenenti sul territorio ed incentivando il ritorno dei suoi abitanti originari.

Come per tutte le comunità di minoranza, la permanenza sul territorio rappresenta infatti un aspetto essenziale per la conservazione della minoranza e, conseguentemente, per la salvaguardia della sua lingua e cultura, ed appare pertanto necessario contrastare fenomeni di disgregazione, incentivando invece la riagggregazione della comunità sul territorio di origine.

A riguardo, la realizzazione della strada del Menador, anche eventualmente a lotti, secondo lo studio ed il progetto già da tempo effettuati da parte della Provincia, contribuirebbe a ridurre la distanza e la lontananza di Luserna/Lusérn e delle altre realtà vicine, dal fondovalle e da Trento, incentivando il pendolarismo.

Si denota nella popolazione di Luserna/Lusérn un senso di consapevolezza e di fierezza di essere parte attiva di una comunità che cerca di farsi conoscere attraverso l'azione dei diversi organismi.

Il mondo della scuola rappresenta anche per questa comunità uno snodo importante per il suo sviluppo culturale e linguistico, sia a livello della scuola dell'infanzia di Luserna/Lusérn che offre un primo contributo fondamentale, date anche le capacità di assimilazione dei bambini di questa età e sia a livello della scuola primaria e secondaria di primo grado di Lavarone e Folgaria, dove si tiene in particolare evidenza la necessità di proseguire l'azione di far conoscere la lingua e le tradizioni della comunità cimbra.

Il fulcro, il motore propulsivo delle diverse azioni sia nella Comunità mochena che nella Comunità cimbra, è rappresentato dai due Istituti culturali, ai quali è demandato il compito di tutela e salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale della minoranza germanofona, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche e storiche, alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo economico-culturale del territorio di insediamento.

1.3 - L'Azione della Provincia Autonoma di Trento

Nell'azione di promozione socio-economica e culturale delle tre realtà di minoranza svolge un ruolo basilare, indispensabile e attento la Provincia autonoma di Trento, attraverso strumenti fondamentali che sono soprattutto la L.P. n. 6 del 19 giugno 2008 e la L.P. n. 5

del 7 agosto 2006.

Esistono aspetti contenuti nelle predette leggi più sopra richiamate che possono e debbono essere migliorati e potenziati. L'azione dell'Autorità in questo senso sarà approfondita con il procedere del tempo.

L'attività della Provincia autonoma si concretizza soprattutto attraverso due strumenti:

- a) **Il Servizio per le minoranze linguistiche locali** che ha il compito dell'attuazione della L.P. n. 6/2008 più sopra richiamata, al fine di favorire innanzitutto l'uso delle lingua minoritaria quale presupposto per la difesa della diversità culturale delle popolazioni interessate.
- b) **Il Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza**, adottato dalla Giunta provinciale su conforme parere della Conferenza delle minoranze. Esso è finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative per la salvaguardia e la promozione delle caratteristiche linguistiche, culturali ed etniche delle tre popolazioni di minoranza ladine, mochene e cimbre.

Va richiamato anche il ruolo di primaria importanza svolto dalla **Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol** a favore delle minoranze linguistiche regionali. Le sue azioni di intervento vanno ad incentivare e ad integrare attività sostenute dalla Provincia autonoma di Trento ed in particolare dalle comunità interessate dalla presenza delle minoranze linguistiche e dal "Comun General de Fascia".

1.4 - Considerazioni conclusive

Le norme di attuazione dello Statuto di Autonomia e le leggi provinciali approvate negli ultimi dieci anni hanno contribuito in modo determinante al consolidamento ed allo sviluppo delle comunità di minoranza della nostra provincia. Si ritiene comunque esistano spazi di miglioramento che consentano un'ulteriore consolidamento della lingua, della cultura, della storia e delle tradizioni delle minoranze linguistiche.

Si prova quindi ad offrire un contributo presentando alcune sintetiche osservazioni:

- 1) Il mantenimento e lo sviluppo di una comunità di minoranza e della sua lingua sono strettamente connessi al miglioramento delle condizioni socio-economiche: l'individuazione di un progetto di sviluppo socio-economico può essere, quindi, determinante per le due comunità mochena e cimbra.
- 2) La scuola riveste un ruolo essenziale per la diffusione della lingua e della cultura delle minoranze (*vedi pag.23 e seg. - I Parte*).
 - a) Si ritiene di rilevare che nella scuola dell'infanzia di Fierozzo/Vlarötz è ancora

carente l'insegnamento della lingua mochena, mentre nella scuola primaria permane il problema della precarietà degli insegnanti, la stragrande maggioranza dei quali è presente a titolo provvisorio.

- b) Nella scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Pergine 1 le iniziative a favore dei giovani della minoranza mochena sono ridotte a livelli poco significativi o del tutto inesistenti per quanto riguarda l'insegnamento della lingua mochena, con il rischio di vanificare tutto quello che si è realizzato a monte nella scuola dell'infanzia e primaria.
- c) La comunità di Luserna/Lusérn gode di un progetto educativo/linguistico innovativo denominato "*Khlummane lustege tritt - Servizio Educativo di continuità 0-6 anni*", che garantisce ai bambini di questa fascia di età un'esposizione continua e sistematica alla lingua cimbra, grazie all'intervento di un'esperta di cimbro, che affianca maestre ed educatrici nella loro attività educativa. Il progetto si compone anche di un'iniziativa estiva, attuata nei mesi di luglio ed agosto, denominata "*Nett lai màmma - Kindargart*". Considerato che il progetto riporta risultati molto positivi per l'apprendimento della lingua cimbra ed assicura la completa partecipazione delle famiglie all'iniziativa, si ritiene necessario garantire il proseguimento del progetto stesso, garantendo anche continuità di apprendimento fra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
- d) A livello della scuola primaria di Lavarone, frequentata dai bambini di Luserna/Lusérn in seguito alla chiusura della scuola primaria del paese, ed a livello della scuola secondaria di primo grado di Lavarone sono attivati dei moduli di insegnamento di lingua e cultura cimbra che appaiono suscettibili di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento in senso stretto (curricolare) della lingua cimbra.
- e) La legge provinciale n. 5/2006 ha stabilito una speciale organizzazione delle scuole situate nelle località ladine, in considerazione delle finalità di tutela e promozione della minoranza linguistica, prevedendo l'uso e l'insegnamento della lingua ladina nell'istituzione scolastica e formativa ladina - "Scola ladina de Fascia" - secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. N. 592/1993 contenente norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige (*vedi pag. 28 e seg. - I Parte*).
- f) In tema, va evidenziato un elemento di criticità nelle procedure di reclutamento del personale docente delle scuole dell'infanzia. E', infatti, riconosciuta la precedenza

assoluta a coloro che sono in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua e della cultura ladina, ma non la "riserva" come, invece, previsto per il personale docente degli altri ordini (scuola primaria, secondaria di I e II grado) (*vedi pag. 32 - I Parte*).

- 3) Il tema della formazione dei docenti, cd. "Alta formazione", è questione che non ha ancora trovato risposte soddisfacenti. Parimenti, la formazione degli addetti agli sportelli linguistici e comunque di coloro che intrattengono rapporti con il pubblico nella lingua di minoranza è problema ad oggi non risolto. Si reputa che, attraverso l'Università di Trento ed eventualmente in collaborazione con quella di Bolzano, possa essere affrontato il problema in modo definitivo (*vedi pag. 35 - I Parte*).
- 4) Gli Istituti culturali presentano alcune proposte organizzative, che la scrivente Autorità ritiene di condividere:
 - a) un potenziamento del personale ladino, mocheno e cimbro del Servizio Minoranze linguistiche locali e Relazioni esterne della Provincia autonoma di Trento;
 - b) una gestione finanziaria ed amministrativa centralizzata a livello provinciale;
 - c) la concessione di una deroga che consenta di superare le regole ed i vincoli previsti per gli Enti strumentali della Provincia.
- 5) In sede di revisione della convenzione con la RAI per i programmi riguardanti le minoranze linguistiche viene richiesto un miglioramento quanti-qualitativo dei programmi, imputando la spesa relativa su altro capitolo del Bilancio provinciale, al di fuori del Fondo provinciale a favore delle minoranze.
- 6) E' tempo di attivare la Commissione toponomastica mochena, cimbra e ladina ai fini dell'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla modifica del repertorio dei toponimi. In questo contesto si ritiene di segnalare l'opportunità di migliorare ed ampliare la cartellonistica, non solo all'interno delle zone di minoranza, come previsto dalla normativa provinciale, ma anche al di fuori di dette aree, sulle vie di comunicazione principali e nei centri urbani più importanti della provincia di Trento.
- 7) Dagli incontri avuti con i diversi organismi istituzionali nelle zone di minoranza è emerso lo scarso interesse e la disinformazione della comunità trentina sulle minoranze provinciali, con la necessità e l'urgenza di attivare azioni che consentano di superare queste carenze (*vedi pag. 35 - I Parte*).
- 8) Sono in atto azioni, incontri e proposte per una modifica del "Terzo Statuto di Autonomia". Si ritiene che negli incontri a livello istituzionale sull'argomento dovrebbe essere presente un rappresentante delle minoranze linguistiche.

- 9) Nell'ambito di una rinnovata attenzione ai territori, introdotta dal "Trattato di Lisbona", è importante che tutte le minoranze facciano sentire la loro voce nel processo di integrazione europea, contribuendo alla costituzione ed alla affermazione dell'"Euregio e della Macro Regione Alpina".

2 - RELAZIONE

I PARTE

Signor Presidente,

Signori Consiglieri

In osservanza del dettato normativo, questa Autorità presenta la propria relazione in esito al primo anno di attività.

L'Autorità per le minoranze linguistiche è stata, infatti, istituita con delibera consigliare di data 11.03.2014 n. 6, con insediamento ufficiale di data 31.03.2014, anche se la previsione della sua istituzione era già contenuta nella Legge Provinciale n.6/2008 e la sua nomina sia stata più volte sollecitata dalle diverse comunità di minoranza, al fine di rendere effettiva e completa l'attuazione della legge sull'argomento.

L'insediamento dell'Autorità è stato quindi salutato con favore dalle comunità di minoranza, ben consapevoli del ruolo di Garante che l'Autorità riveste.

Va premesso che la novità della figura istituzionale e le specifiche funzioni alla stessa attribuite, hanno richiesto il preliminare studio e l'approfondimento, non solo dell'ampia normativa in tema di tutela delle minoranze, ma anche la preliminare presentazione dell'Autorità alle diverse Comunità dei territori di minoranza nonché ad Enti e Servizi provinciali competenti.

In questa prima relazione annuale, si è ritenuto opportuno presentare due contributi distinti:

- una prima parte che esamina gli aspetti più salienti delle minoranze linguistiche, degli enti e degli organismi ad esse collegati o coinvolti in forma diretta, unitamente agli eventuali problemi o carenze riscontrati e che possono essere corretti o migliorati:
 - a) le comunità di minoranza ladina, mochena e cimbra;
 - b) l'azione della Provincia autonoma di Trento;
 - c) la scuola e le minoranze linguistiche;
 - d) la comunità dei trentini e le minoranze linguistiche;
 - e) la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e le minoranze linguistiche.
- una seconda parte che richiama le principali disposizioni normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali e riporta, a seguire, una sintesi delle attività programmate da:
 - a) Istituti culturali
 - b) Comunità Alta Valsugana - Bersntol

- c) Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
- d) Comun General de Fascia

L'adeguamento dello Statuto di Autonomia in materia di minoranze, l'entrata in vigore delle normative nazionali, ma soprattutto di quelle provinciali, hanno sicuramente contribuito in modo determinante allo sviluppo delle minoranze del Trentino, sia per quanto concerne la lingua (sintassi, grammatica, uso dei termini e vocabolario) che costituisce l'elemento fondante e di garanzia sul progredire di una minoranza, sia per quanto concerne lo studio, la divulgazione e la sempre maggior presa di coscienza della cultura, della storia e delle tradizioni delle popolazioni di minoranza.

Aspetti, questi, che non sono rimasti quindi a livello di pochi esperti e studiosi, ma si sono piano piano diffusi all'interno delle comunità di minoranza, sia nei ragazzi e nei giovani attraverso soprattutto la scuola, ma anche negli adulti e negli anziani, attraverso azioni di divulgazione continue ed anche interessanti (mezzi di comunicazione, giornalistici e radio-televisivi, pubblicazioni diffuse all'attenzione delle comunità, convegni, ripresa e celebrazione di vecchie usanze e tradizioni, musei e mostre tematici per la conservazione della storia e delle tradizioni popolari).

2.1 - LE FUNZIONI DELL'AUTORITA'

Appare opportuno, all'interno della presente relazione, riportare in sintesi i compiti e le funzioni deputate all'Autorità.

Il comma 7, dell'art. 10, della Legge Provinciale n. 6/2008 attribuisce all'Autorità i seguenti poteri e funzioni:

- il potere di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia;
- funzioni consultive e di segnalazione alla Giunta provinciale, al "Comun General de Fascia", ai comuni e alle comunità di minoranza anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione delle norme internazionali, comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia;
- funzioni di vigilanza sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici in favore delle minoranze linguistiche e compiti di valutazione dell'efficacia e della congruità delle misure di tutela, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol.: "La Provincia autonoma di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la

tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quella mochena e cimbra residente nel territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni";

- funzioni consultive su richiesta del Difensore civico, ed in particolare l'espressione di un parere relativamente ad atti o procedimenti della Provincia, degli altri enti ad ordinamento provinciale, dei concessionari di pubblici servizi, degli altri enti convenzionati con il Difensore che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche;
- compito di relazionare annualmente al Consiglio provinciale esprimendo una valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e tutela delle popolazioni di minoranza, con la facoltà di avanzare proposte ed evidenziare gli elementi di criticità in ordine alle misure di tutela e promozione.

E' doveroso sottolineare l'ampiezza dei compiti affidati all'Autorità, quale organo di tutela, il cui completo espletamento richiederebbe la creazione di una apposita ed adeguata struttura a servizio dell'Autorità, ovvero lo svolgimento dell'incarico in via quasi esclusiva.

I compiti di vigilanza e ispezione e, in particolare, di vigilanza sulla destinazione delle risorse stanziare a favore delle minoranze linguistiche e di valutazione della efficacia e congruità degli interventi attuati, comportano un monitoraggio continuo, con conseguente esame e verifica delle singole misure di volta in volta attuate.

2.2 - LE COMUNITA' DI MINORANZA

In via preliminare si è ritenuto opportuno prendere contatti diretti con le tre comunità al fine di comprenderne le esigenze, le problematiche e le aspettative.

Si sono organizzati incontri rivolti alla conoscenza diretta delle tre popolazioni di minoranza, che hanno avuto luogo nelle loro sedi istituzionali (Istituti Culturali, Comunità Alta Valsugana - Bersntol, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comun General de Fascia, Comuni Mocheni e Comune di Luserna/Lusérn) durante i quali sono state presentate le azioni poste in essere negli ultimi anni, le difficoltà di ordine operativo, regolamentare e finanziario incontrate, le risposte delle rispettive popolazioni coinvolte e le osservazioni sui rapporti intercorrenti fra le minoranze e la comunità trentina.

Nelle tre comunità di minoranza, **il mondo ladino** è sicuramente quello che esprime uno sviluppo della propria comunità molto avanzato, sia sotto il profilo socio-economico, con il passaggio da un'economia rurale e montana ad una più specializzata e redditizia sotto il

profilo turistico, attraverso la valorizzazione delle bellezze naturali e climatiche in estate e lo sviluppo di un turismo invernale e sciistico fra i migliori a livello nazionale ed europeo e sia sotto il profilo dell'identità storica e linguistico-culturale, con matura consapevolezza di appartenenza alla minoranza ed attenzione agli aspetti linguistici, folkloristici, etnici e storici della comunità ladina.

Alla radicale trasformazione dal punto di vista economico, che ha portato rapido benessere nei decenni passati, è conseguita anche una maggiore scolarizzazione, con incremento di laureati e diplomati. Si è verificato anche un fenomeno di immigrazione, con aumento degli stranieri stabilmente residenti in valle, che appaiono comunque ben inseriti sia sul piano scolastico che sociale.

Al mantenimento della specificità identitaria ha certamente contribuito anche la conformazione del territorio, abbastanza ampio ed omogeneo, rispetto alle altre zone di minoranza, nonché la storica tendenza a forme di gestione autonoma, che hanno caratterizzato la valle sin dai tempi remoti.

Inoltre, la posizione geografica inserisce la comunità ladina in un contesto di vicinanza e compresenza della lingua italiana e tedesca, con contatti con le contigue comunità, italiana e tedesca, da sempre esistenti e che hanno comportato l'attitudine al plurilinguismo, senza disperdere il patrimonio identitario locale.

Certamente lo strumento che ha consentito il mantenimento della lingua e cultura di minoranza e la maturazione del senso di appartenenza della comunità è stato, in primo luogo, l'Istituto culturale ladino che ha svolto un'opera fondamentale e sinergica con tutti gli altri enti ed organismi del territorio.

All'Istituto culturale ladino sono demandati i compiti previsti dall'art. 1 del suo Statuto:

- a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;
- b) promuovere e pubblicare studi e ricerche nei settori di cui al punto a);
- c) promuovere ed aiutare l'informazione per la conservazione degli usi e costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente ladina;
- d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di informazione e di comunicazione, nonché prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni dell'area ladina.

L'Istituto ha rappresentato il fulcro, il motore di sviluppo di tutte le azioni che

contribuiscono al consolidamento ed alla diffusione del mondo culturale ladino inteso nel senso più ampio.

Ora, con l'istituzione del Comun general de Fascia con la L.P. n. 3 del 16/06/2006, al quale la Provincia ha demandato la gestione delle competenze di sviluppo della lingua, della storia, delle tradizioni e della cultura ladina e con l'istituzione della Scola ladina de Fascia, con la Sorastanza che comprende e coordina le scuole presenti sul territorio e che, per la lingua ladina, ha un apposito ufficio di ricerca e formazione (OLFED), la comunità ladina gode di strumenti potenziati che consentono, attraverso la concertazione e la collaborazione tra gli stessi, azioni ed iniziative sicuramente incisive ed efficaci.

La Comunità mochena dei tre comuni di Fierozzo/Vlarötz, Frassilongo/Garait e Palù del Fersina/Palai en Bersntol registra una situazione meno consolidata di quella ladina con riferimento innanzitutto alle condizioni socio-economiche. E' presente ancora un'attività agricola, legata all'allevamento del bestiame, soprattutto vacche da latte, alla coltivazione di specie a frutto piccolo ed infine ad un certo ritorno dell'allevamento della capra mochena, soprattutto a Frassilongo/Garait, mentre buona parte della forza lavoro è occupata in attività extra agricole (artigianato, servizi, commercio, ecc.).

L'ambiente rurale è rimasto praticamente intatto, anche se con uno sviluppo molto forte del bosco a scapito dei terreni agricoli che sono stati via via abbandonati. Lo spezzettamento dei terreni agricoli a seguito di passaggi ereditari è forse la causa principale di questo stato di cose, mentre sulla montagna dell'Alto Adige, a causa dell'esistenza dell'istituto del "maso chiuso", questo fenomeno di abbandono non si è concretizzato o in misura del tutto trascurabile.

E' un'area che presenta ancora notevoli potenzialità di sviluppo socio-economico in loco, aspetto questo fondamentale per assicurare alla comunità mochena di poter rimanere nel proprio territorio, con grande vantaggio anche per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo della lingua, della cultura e delle tradizioni della comunità mochena.

Nel campo del turismo rurale e dell'agriturismo esistono grandi spazi di sviluppo. Anche questa comunità ha registrato un notevole miglioramento della propria lingua e della propria cultura attraverso un'azione sempre più incisiva dei comuni, delle associazioni e dei vari gruppi culturali presenti sul territorio.

Il fulcro, il motore propulsivo delle diverse azioni anche in questa realtà è rappresentato dall'Istituto culturale mocheno al quale è demandato il compito di tutela e salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale della minoranza

germanofona, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche e storiche, alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo economico-culturale del territorio di insediamento. Il coinvolgimento e la partecipazione della comunità mochena rappresentano una modalità di particolare rilevanza. Da tener presente che questo Istituto esercita attività che possono uscire dall'esclusivo compito di tutela e promozione della lingua e della cultura mochena, arrivando anche ad interessarsi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo economico-culturale.

Anche l'organizzazione della scuola assume un ruolo importante per la diffusione della lingua e cultura mochena alle giovani generazioni.

L'insegnamento della lingua mochena, delle tradizioni e della cultura vengono attuate sia nella scuola dell'Infanzia che nella scuola primaria.

Ed infine **la Comunità cimbra di Luserna/Lusérn** che, se pur limitata in termini di abitanti e di territorio (anche se storicamente la lingua e cultura cimbra si estendevano a Folgaria e Lavarone) ha dimostrato una capacità di organizzazione e di collaborazione tra le diverse realtà coinvolte che stanno portando risultati molto positivi.

Si è puntato molto, oltre che sulle attività istituzionali di promozione e sviluppo della lingua, della cultura e della storia cimbra, anche su un buon miglioramento delle condizioni sociali ed economiche nel campo del turismo e della ristorazione, dell'agriturismo, del commercio e dei servizi che ha portato al consolidamento della popolazione esistente, fino al ritorno a Luserna/Lusérn di qualche famiglia.

Nello sviluppo dell'offerta turistica, ha svolto sicuramente un ruolo centrale il Centro Documentazione Luserna che quest'anno ha contato oltre 14.000 visitatori, dimostrando con il risultato ottenuto la bontà ed il gradimento delle iniziative culturali e delle diverse mostre realizzate.

Il sostegno alle iniziative sociali ed economiche, la creazione di servizi per la comunità, l'adozione di misure volte a promuovere l'occupazione giovanile e finalizzate alla creazione di posti di lavoro in loco, rappresentano interventi primari ed imprescindibili per tutelare la minoranza e per determinarne lo sviluppo e la crescita, favorendo la permanenza dei suoi appartenenti sul territorio ed incentivando il ritorno dei suoi abitanti originari. La previsione di un piano di sviluppo economico e sociale rappresenta sicuramente una misura essenziale a tali fini, che si auspica venga individuato ed attuato quanto prima nel prossimo futuro.

Come per tutte le comunità di minoranza, la permanenza sul territorio, rappresenta infatti

un aspetto essenziale per la conservazione della minoranza e conseguentemente per la salvaguardia della sua lingua e cultura, ed appare pertanto necessario contrastare fenomeni di disgregazione, incentivando la riaggregazione della comunità sul territorio di origine.

A riguardo, la realizzazione della strada del Menador, anche eventualmente a lotti, secondo lo studio ed il progetto già da tempo effettuati da parte della Provincia, contribuirebbe a ridurre la distanza e la lontananza di Luserna/Lusérn e delle altre realtà vicine, dal fondovalle e da Trento, incentivando il pendolarismo.

La strada del Menador rappresenta anche la strada "da e per" gli Altipiani, e sotto questo aspetto è centrale anche per lo sviluppo del turismo su tutto il territorio, il quale racchiude ancora forti potenzialità a riguardo.

Si denota nella popolazione di Luserna/Lusérn un senso di consapevolezza e di fierezza di essere parte attiva di una comunità che cerca di farsi conoscere attraverso l'azione dei diversi organismi, dall'Istituto Culturale Cimbri, al Centro Documentazione, alle mostre ed ai musei, ai forti, ecc.

Anche per la Comunità cimbra **Istituto culturale cimbro** svolge un ruolo determinante per la diffusione della lingua, della cultura e delle tradizioni cimbre.

Le finalità statutarie ricalcano quelle richiamate più sopra per la minoranza mochena; in origine infatti esisteva un solo Istituto mocheno-cimbro.

Il mondo della scuola rappresenta anche per questa comunità uno snodo importante per il suo sviluppo culturale e linguistico, sia a livello della scuola dell'infanzia di Luserna/Lusérn che offre un primo contributo fondamentale, date anche le capacità di assimilazione dei bambini di questa età e sia a livello della scuola primaria e secondaria di primo grado di Lavarone e Folgaria dove si tiene in particolare evidenza la necessità di proseguire l'azione di far conoscere la lingua e le tradizioni della comunità cimbra.

2.3 - L'AZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

In questa azione di promozione socio-economica e culturale delle tre realtà di minoranza svolge un ruolo basilare, indispensabile e attento la Provincia autonoma di Trento, attraverso strumenti fondamentali che sono soprattutto la L.P. n. 6 del 19 giugno 2008 e la L.P. n. 5 del 7 agosto 2006. La prima norma è approvata ad esclusivo vantaggio delle comunità di minoranza e la seconda contiene misure esclusive per la scuola ladina di Fassa e diverse evidenziazioni e richiami a favore dell'attività scolastica dei mocheni e dei cimbri.

La legge provinciale n. 6 del 2008 è stata impostata e discussa con il contributo dei diversi enti ed organismi rappresentanti delle minoranze linguistiche ed il Consiglio provinciale ha provveduto alla sua approvazione, con la convinzione di aver dato un grosso contributo al mantenimento ed allo sviluppo delle minoranze della provincia di Trento.

Anche la legge provinciale n. 5 del 2006 è stata costruita ed approvata, prevedendo una normativa specifica relativa all'istituzione della Scola ladina de Fascia, dotata di una sua autonomia, allo scopo di tutelare e promuovere la realtà linguistica e culturale di quella popolazione.

La predetta legge richiama in ogni sua specificazione la necessità di tutelare, mantenere e promuovere le lingue minoritarie mochena e cimbra all'interno delle comunità di minoranza e di proseguire, attraverso progetti specifici, in questa azione di tutela e promozione.

Esistono aspetti contenuti nelle predette leggi più sopra richiamate che possono e debbono essere migliorati e potenziati. L'azione dell'Autorità in questo senso sarà più precisa e approfondita con il procedere del tempo.

Questa azione della Provincia autonoma si concretizza soprattutto attraverso due strumenti:

1) **Il Servizio per le minoranze linguistiche locali** che ha il compito dell'attuazione della legge provinciale n. 6/2008 più sopra richiamata, al fine di favorire innanzitutto l'uso della lingua minoritaria quale presupposto per la difesa della diversità culturale delle popolazioni interessate.

Gli Istituti culturali e le comunità minoritarie ritengono il predetto servizio un punto di riferimento per le loro attività e chiedono a tale scopo la presenza di un funzionario per ognuna delle popolazioni di minoranza, a conoscenza evidentemente della loro lingua. Ritengono altresì che la loro attività amministrativa, complessa e soggetta anche a modifiche frequenti, potrebbe essere centralizzata a livello provinciale, con vantaggi di snellezza nell'operatività degli Istituti culturali stessi.

In questo contesto è stata evidenziata la difficoltà per la gestione finanziaria delle azioni e delle risorse economiche da parte dei tre Istituti culturali, alla luce soprattutto delle direttive molto rigide previste per gli Enti strumentali della Provincia. Sarebbe importante ottenere una deroga a favore dei tre Istituti culturali allo scopo di eliminare le rigidità più sopra evidenziate.

2) L'altro strumento fondamentale a favore delle minoranze è rappresentato dal **Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza**, adottato dalla Giunta provinciale su conforme parere della Conferenza delle minoranze.

Esso è finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative per la salvaguardia e la promozione delle caratteristiche linguistiche, culturali ed etniche delle tre popolazioni di minoranza ladine, mochene e cimbre.

La norma prevede una ripartizione del Fondo in quattro quote:

- a) la prima destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 6/2008;
- b) la seconda finalizzata al sostegno degli interventi attuati direttamente dalla Provincia;
- c) la terza riservata al finanziamento di progetti e di iniziative particolarmente significative ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e Istituti culturali provinciali, nonché al finanziamento dei progetti presentati dagli Enti locali ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482;
- d) la quarta infine per il finanziamento di iniziative di carattere culturale e di sostegno delle attività e iniziative culturali della comunità ladina fassana e che il Comun general de Fascia intende porre in essere.

Gli Istituti culturali sollecitano una particolare attenzione al secondo punto, relativo alla Convenzione con la R.A.I., in scadenza con la fine dell'anno 2014.

Gli stessi ritengono che in sede di revisione della convenzione si debbano migliorare i programmi ed i tempi di trasmissione a favore delle minoranze, individuando nel contempo altri capitoli di imputazione della predetta spesa sul bilancio provinciale e liberando, se possibile, una parte del Fondo a favore delle attività delle minoranze linguistiche.

2.4 - LA SCUOLA E LE MINORANZE LINGUISTICHE

La scuola mochena e la scuola cimbra

La legge Provinciale n. 5/2006 disciplinante il Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino racchiude specifiche disposizioni volte a garantire all'interno del sistema scolastico provinciale l'insegnamento della cultura e della lingua di minoranza, nonché della lingua tedesca, anche attraverso un uso veicolare della lingua, e la promozione di iniziative innovative degli ordinamenti, anche in relazione all'attivazione di percorsi bilingui. Si tratta di una garanzia di apprendimento, di tutela e di promozione del patrimonio della minoranza che interessa non solo le scuole situate entro i territori di riferimento, ma anche le istituzioni scolastiche e formative poste all'esterno degli stessi e frequentate da studenti appartenenti alla popolazione di minoranza.

In particolare, la legge Provinciale "assicura" l'insegnamento della cultura e delle lingue

mochena o cimbra e della lingua tedesca, nelle scuole situate nei comuni mocheni e cimbro, in relazione alla effettiva disponibilità di docenti qualificati, e garantisce la realizzazione di specifici progetti o interventi, nell'ambito della flessibilità riconosciuta agli istituti scolastici, per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua, della storia e della cultura mochene e cimbre, attraverso anche la previsione di un insegnamento bilingue italiano tedesco o veicolare del tedesco, negli istituti scolastici e formativi situati al di fuori delle località mochene e cimbre e frequentati da studenti della minoranza.

Con la legge Provinciale n. 6/2008, il diritto all'apprendimento della lingua di minoranza è stato sancito da una specifica norma di legge, secondo quell'ottica di potenziamento dei diritti delle popolazioni di minoranza, ed in particolare di potenziamento dei diritti linguistici, che rappresenta il principio ispiratore dell'intera normativa.

La legge prevede, infatti, espressamente che, al fine di rendere effettivi i diritti linguistici dei cittadini appartenenti alla minoranza (quali il diritto di conoscere la lingua propria, di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa, il diritto di apprendere la lingua e di ricevere nella lingua propria una adeguata formazione) e, parallelamente di rendere effettive le responsabilità delle comunità di minoranza (le quali hanno il preciso dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini) le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate le minoranze linguistiche "garantiscono" l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie della minoranza, secondo quanto previsto dalla legge Provinciale n. 5/2006, assicurando anche la rimozione degli ostacoli al pieno inserimento degli alunni della minoranza.

Viene, altresì, assicurato l'apprendimento della lingua da parte degli adulti e dei soggetti che non hanno ricevuto un'adeguata istruzione nella lingua propria, attraverso appositi percorsi di formazione permanente, realizzati a cura delle istituzioni scolastiche in collaborazione con la Provincia, con gli istituti culturali e gli enti locali.

La legge Provinciale n. 6/2008 garantisce quindi a livello scolastico l'adozione di adeguate forme di apprendimento, di idonei percorsi formativi, che devono essere istituiti dalle diverse istituzioni scolastiche in modo permanente, all'interno del programma di offerta formativa svolto.

Come già sottolineato in premessa, la scuola rappresenta certamente un'istituzione centrale per la promozione e la tutela della lingua e della cultura di minoranza, in quanto garantisce non solo la diffusione e la conoscenza del patrimonio della minoranza all'interno ed anche all'esterno del suo territorio, ma consente la trasmissione dello stesso

alle nuove generazioni, favorendo il senso di appartenenza alla minoranza stessa, attraverso un'azione che può certamente considerarsi complementare a quella posta in essere dal contesto familiare e dalla comunità stessa.

Appare pertanto fondamentale assicurare effettività ad un diritto di apprendimento già normativamente previsto, assicurando sostegno e continuità alle iniziative ed ai progetti già in essere, e che si dimostrano efficaci nella promozione e nella tutela della lingua, intervenendo invece con iniziative più pregnanti, laddove questo diritto non sia garantito o lo sia in maniera insufficiente.

Sotto questo aspetto, soprattutto la comunità mochena sollecita un maggior impegno da parte delle istituzioni scolastiche, dei dirigenti e degli insegnanti a riguardo, affinché vengano finalmente intraprese iniziative maggiormente significative, garantendo anche una continuità di apprendimento, abbandonando quindi quel carattere di sperimentazione che appare ancora oggi legato all'adozione, da parte degli istituti scolastici interessati, di moduli di insegnamento di lingua e cultura mochena.

L'insegnamento delle lingue e delle culture proprie della popolazioni di minoranza non costituisce, infatti, una forma sperimentale di offerta formativa, bensì rappresenta l'attuazione di un diritto espressamente sancito da una norma di legge, a cui le istituzioni scolastiche devono assicurare effettività.

Sotto altro profilo, l'insegnamento delle lingue e delle culture delle popolazione di minoranza richiede una specifica formazione degli insegnanti dedicati, ed al proposito tutte le comunità sollecitano l'attivazione di precisi percorsi di alta formazione dei docenti, che allo stato non appaiono adeguatamente organizzati. Le comunità richiedono a tal fine un intervento presso l'Università degli Studi di Trento, eventualmente anche in collaborazione con l'Università di Bolzano, per individuare quanto prima modalità e programmi di attivazione dei corsi.

Un'ulteriore problematica in materia, comune a tutte le comunità, è rappresentata dalla mancata stabilizzazione dei docenti abilitati all'insegnamento della lingua e della cultura di minoranza, che ovviamente si ripercuote sulla garanzia di continuità dell'insegnamento, ed a cui bisognerebbe quindi trovare la modalità di ovviare.

Venendo brevemente ad illustrare la tipologia di iniziative adottate nelle diverse istituzioni scolastiche interessanti la comunità mochena, si evidenzia che a livello di scuola dell'infanzia le iniziative di insegnamento appaiono limitate e vi è pertanto necessità di intervenire, attraverso l'adozione di forme più adeguate di insegnamento. All'interno della scuola primaria di Fierozzo/Vlarötz, nella quale la problematica della stabilizzazione dei

docenti è particolarmente sentita (su 9 insegnanti solo 2 risultano essere di ruolo), oltre ad un insegnamento curricolare e veicolare della lingua tedesca (diversificato in base all'anzianità di classe), viene previsto un insegnamento veicolare della lingua mochena (circa tre ore in settimana). Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Pergine 1, frequentata dagli alunni della comunità mochena, non è prevista l'attivazione di alcun modulo di insegnamento di lingua e cultura mochena, non essendo presente, all'interno del personale docente, un insegnante in possesso della qualifica prevista, e pertanto viene garantito esclusivamente un insegnamento veicolare in lingua tedesca.

Per quanto riguarda invece la comunità cimbra, la stessa beneficia a livello della scuola dell'infanzia, di un'iniziativa innovativa, che prende spunto da modelli europei, la quale sta riportando risultati eccellenti in termini di apprendimento della lingua cimbra ed appare pertanto un modello meritevole anche di ispirazione per le altre comunità.

In collaborazione con l'Istituto culturale, il comune di Luserna/Lusérn ha infatti avviato un progetto educativo/linguistico, denominato "*Quale scuola a Luserna/Lusérn*" che si compone di due interventi: "*Khlummane lustege tritt - Servizio Educativo di continuità 0-6 anni*" attuato da settembre a giugno, e "*Nett lai mãmma - Kindargart*" attuato nei mesi estivi di luglio ed agosto. In particolare, il servizio di continuità 0-6 anni integra nido dell'infanzia e scuola materna, abbracciando così l'intera fascia di età 0-6 anni, ed affianca ad un progetto educativo un preciso progetto ed obiettivo linguistico, di apprendimento della lingua e cultura cimbra, che viene proposto da personale qualificato, per 12 mesi all'anno. Accanto alle maestre e alle educatrici è chiamata infatti ad operare un'esperta di cimbro, mediatrice linguistica. All'interno del progetto educativo sono previsti non solo interventi pedagogici differenziati a seconda delle diverse fasce di età, ma anche momenti di scambio e di interazione fra bambini di età diverse, nei quali si inserisce l'esperta di cimbro, che interagisce con i piccoli utilizzando esclusivamente la lingua cimbra. Il progetto garantisce quindi un servizio educativo ma contestualmente anche un servizio linguistico: la presenza della mediatrice linguistica assicura infatti un'esposizione sistematica e continuativa dei bambini al codice della lingua della minoranza. L'obiettivo linguistico, volto ad assicurare la massima esposizione possibile dei bambini alla lingua cimbra, è condiviso da tutto il personale coinvolto nel progetto (a conoscenza della lingua cimbra), assicurando così piena e completa sinergia fra obiettivo educativo ed obiettivo linguistico.

Attraverso questo modello, che prevede anche la realizzazione di laboratori didattici e

linguistici dedicati ai genitori, alle famiglie ed alle educatrici, i bambini hanno mostrato eccellenti risultati in termini di apprendimento e comprensione della lingua, mostrandosi perfettamente bilingui, riconoscendo la lingua italiana e la lingua cimbra come idiomi assolutamente paralleli e di pari dignità. La fascia di età dei bambini a cui il progetto si rivolge, 0-6 anni, rappresenta per definizione la classe di età che garantisce i maggiori risultati in termini di apprendimento delle lingue, e potenzialmente il modello si presta anche all'introduzione di una terza lingua, in un'ottica di perfetto plurilinguismo dei bambini.

Le preoccupazioni della comunità sono principalmente rivolte alla necessità di assicurare continuità al progetto, in quanto lo stesso riporta risultati molto positivi, ed anche perché la presenza della scuola dell'infanzia in loco rappresenta un'importante misura per evitare la disgregazione della comunità. Inoltre, appare necessario individuare le modalità e le forme attraverso le quali assicurare continuità di apprendimento fra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, evitando così che l'enorme bagaglio linguistico acquisito si disperda con il passaggio da un ciclo scolastico ad un altro.

E' doveroso altresì sottolineare come il progetto offra importanti possibilità anche dal punto di vista occupazionale, impiegando nel ruolo di educatrici (in possesso di specifico titolo e del patentino di conoscenza della lingua cimbra) ed in altri ruoli (cuoco) giovani residenti a Luserna/Lusérn.

A livello della scuola primaria di Lavarone, frequentata anche dai bambini di Luserna/Lusérn a partire dall'anno scolastico 2006/2007 a seguito alla chiusura della scuola primaria del paese, accanto ad un insegnamento curricolare e veicolare in lingua tedesca (complessivamente otto ore settimanali, di cui 2 curricolari e 6 veicolari) è prevista in ogni classe l'attivazione di moduli di insegnamento di lingua e cultura cimbra da parte di un'insegnante dotato di apposita qualifica. In particolare, il modulo garantisce venti ore di insegnamento, ripartite sull'intero anno scolastico, che vengono effettuate sia in area linguistica che in area scientifica, inserendo nell'ambito del programma educativo svolto, la trattazione (in lingua italiana) di tematiche attinenti la minoranza cimbra (ad es. le leggende cimbre, i toponimi, la fauna del territorio, le colonizzazioni, la storia dell'autonomia trentina). Durante la lezione, l'insegnante propone in lingua cimbra (sia orale che scritta) i principali termini relativi all'argomento trattato, evidenziando anche assonanze e similitudini fra la lingua cimbra e quella tedesca, facendo così comprendere ai bambini l'enorme somiglianza esistente fra le due lingue. Ai bambini provenienti da Luserna/Lusérn l'insegnante dedica invece un'attenzione particolare, rivolgendosi loro

esclusivamente in lingua cimbra. All'interno del modulo, non è però previsto un intervento strettamente dedicato all'insegnamento della lingua cimbra (grammatica, sintassi etc.), ma le tematiche trattate riguardano principalmente aspetti della cultura di minoranza.

Anche a livello della scuola secondaria di primo grado di Lavarone è prevista l'attivazione di un modulo di insegnamento di lingua e cultura cimbra (trattato in lingua italiana e con l'esposizione della principale terminologia in lingua cimbra), composto di circa venti ore di lezione, ripartite su tutte le classi del ciclo scolastico (prima, seconda e terza classe) nell'ambito dell'intero anno scolastico. L'intervento attuato a livello di scuola secondaria di primo grado appare quindi certamente meno significativo rispetto a quello proposto a livello della scuola primaria.

Un progetto, sempre trattato in italiano, di lingua e cultura cimbra (circa quattro ore di insegnamento in ogni classe sull'intero anno scolastico) è attivo anche presso la scuola primaria e secondaria di primo grado di Folgaria.

A livello scolastico, dunque, vi è certamente ancora margine di intervento e la possibilità di individuare iniziative più significative dedicate all'insegnamento della lingua cimbra, oltre che della cultura cimbra. Come inoltre sollecitato dalla comunità stessa, appare necessario individuare particolari forme e programmi di insegnamento, che consentano di creare continuità di apprendimento fra un ciclo scolastico e l'altro, evitando così che l'enorme bagaglio linguistico acquisito al termine di un'esperienza scolastica si disperda in quella successiva.

La Scuola ladina de Fascia

Come già detto nel capitolo che precede, la legge provinciale n. 5/2006, disciplinante il Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, racchiude specifiche disposizioni volte a garantire all'interno della sistema scolastico provinciale l'insegnamento della cultura e della lingua di minoranza, nonché della lingua tedesca, anche attraverso un uso veicolare della lingua e la promozione di iniziative innovative degli ordinamenti, anche in relazione all'attivazione di percorsi bilingui.

La citata legge, in particolare, ha stabilito **una speciale organizzazione delle scuole situate nelle località ladine**, in considerazione delle finalità di tutela e promozione della minoranza linguistica, prevedendo l'uso e l'insegnamento della lingua ladina nell'istituzione scolastica e formativa ladina - Scuola ladina de Fascia - secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. N. 592/1993 contenente norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che, ci si permette di rammentare, sono fonti normative con

forza e valore superiore alle leggi ordinarie e che rappresentano lo strumento immediatamente attuativo ed integrativo della disciplina statutaria, a sua volta di rango costituzionale.

Prima di procedere ad illustrare l'organizzazione dell'istituzione scolastica ladina, è fatto obbligo, pertanto, richiamare i principi sanciti nel predetto D. Lgs. N. 592/1993, "cardine" normativo, ovvero l'ossatura dell'intero sistema scolastico e formativo attuale, che ha stabilito:

- **l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole del territorio, nonché la possibilità di utilizzo del ladino quale lingua veicolare** (art. 2, 1.: "*Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'art. 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici*");
- **il principio della riserva con precedenza assoluta del personale direttivo e docente in possesso della conoscenza della lingua e della cultura ladina** presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, disponendo in ordine alle procedure di accertamento di detta conoscenza (ora disciplinate con legge provinciale) e stabilendo anche che, in caso di impossibilità alla copertura di tutti i posti di insegnamento delle località ladine da parte di docenti muniti di conoscenza della lingua e cultura ladina, gli stessi siano coperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie (art. 2, "3. *Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina. 4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie*".);
- per le scuole dell'infanzia **l'utilizzo del ladino quale lingua di insegnamento,**

accanto alla lingua italiana e la precedenza assoluta (ma non la riserva e sul punto si ritornerà più avanti) **per il personale insegnante** in possesso dell'accertamento di conoscenza della lingua e cultura ladina;

- che **le finalità di tutela della lingua e cultura ladina siano assicurate dalla Provincia, anche mediante corsi di formazione professionale di durata pluriennale.**

La Scuola ladina de Fascia è sorta, quindi, in esito ad un percorso normativo, di livello nazionale e provinciale, in perseguimento della finalità di tutela e promozione della minoranza linguistica ladina, quale ente autonomo, caratterizzato da un **ordinamento speciale che provvede alla definizione e all'attuazione dell'intera offerta educativa e formativa garantendo il diritto e il dovere all'istruzione,** dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria di secondo grado e **garantendo, altresì,** per la sua specificità ***"tutti gli strumenti atti a promuovere la specifica identità storica, linguistica e culturale, nonché la promozione del plurilinguismo e del multiculturalismo e la tradizionale propensione per l'espressione artistica"*** (art. 2, comma 5, Statuto della Scuola ladina de Fascia).

La Scuola ladina de Fascia è l'istituto comprensivo della scuola dell'infanzia dei Comuni di Canazei/Cianacei, Pera e Soraga/Sorèga, della scuola primaria dei Comuni di Canazei/Cianacei, Pozza/Poza, Vigo/Vich, Soraga/Sorèga e Moena, della scuola secondaria di primo grado dei Comuni di Campitello/Ciampedel, Pozza/Poza e Moena, nonché della scuola secondaria di secondo grado, costituita dal liceo artistico, liceo scientifico e liceo ladino delle lingue, nell'ambito della quale è, altresì, attuato il progetto ski-college.

La legge provinciale n. 5/2006 ha istituito il ***Consei general per l'educazion e la formazion*** (Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa - art. 46 cit. legge) che viene nominato dal Comun General de Fascia, **con il compito di individuare le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina di Fassa e di concorrere con la Provincia alla definizione degli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento rivolti all'istituzione scolastica ladina;** le modalità di funzionamento e di nomina dei componenti sono definiti con regolamento del Comun General de Fascia. Fanno parte del Consei il presidente del Comun General (procurador), il dirigente della Scuola ladina de Fascia (sorastant), il direttore dell'Istituto Culturale ladino e il presidente dell'Union di Ladins de Fascia.

La legge provinciale n. 5/2006 ha previsto gli organi della Scuola ladina de Fascia che

sono:

- Il consiglio della scuola ladina (***I consei de la scola ladina***) che rappresenta l'organo di governo della scuola, ne approva lo statuto, il regolamento, gli indirizzi generali di gestione e amministrazione e, tra l'altro, il Progetto di istituto (art. 48 L.P. n.5/2006);
- Il dirigente dell'istituzione (***I sorastant***) che è il legale rappresentante dell'istituto, con funzioni di gestione amministrativa e didattica, di organizzazione dell'attività dell'intero istituto ed è responsabile del funzionamento della scuola, dell'assunzione e gestione del personale docente e non docente e dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, curando anche i rapporti tra la scuola e la Provincia; per l'esercizio delle funzioni si avvale del comitato di sovrintendenza (***Comitat de sorastanza***) composto da docenti (art. 49);
- Il collegio dei docenti (***la radunanza di dozenc***), analogamente a quanto previsto per le altre istituzioni scolastiche provinciali con funzioni previste all'art. 24 della medesima L.P. 5/2006;
- Il comitato di valutazione dell'istituzione (***I comitato de valutazion***), analogamente a quanto previsto per le altre istituzioni scolastiche provinciali con funzioni previste all'art. 27 della L.P. 5/2006;
- L'ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (***ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED - art. 50***), composto da personale docente esonerato dall'insegnamento, che ha il compito di curare la formazione, la ricerca, il monitoraggio delle attività didattiche, in particolare curando l'elaborazione e la produzione di materiale didattico per l'insegnamento, anche veicolare, della lingua ladina e la programmazione di specifici progetti riguardanti l'insegnamento della lingua e della cultura e di interscambio con altre realtà di minoranza. La legge provinciale ha stabilito che le necessità operative dell'OLFED siano garantite da una quota del fondo di cui all'art. 112 della medesima legge (Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale). L'ufficio promuove forme di collaborazione con altri enti, con riferimento ad attività didattiche ed iniziative culturali (come evidenziate nel capitolo riguardante l'Istituto Culturale ladino).

L'insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole del territorio di minoranza, compresa la possibilità di utilizzo del ladino quale lingua veicolare, è quindi garantito dalla Scuola ladina de Fascia, così come si è visto costituita ed organizzata nella sua specificità ed autonomia nell'individuazione dei bisogni peculiari della minoranza.

Nel **Progetto di Istituto** sono indicati gli obiettivi della Scuola ladina de Fascia, individuati

in esito alla valutazione del contesto sociale, economico e linguistico-culturale del territorio:

- conservazione, promozione ed estensione del plurilinguismo;
- consolidamento e potenziamento dell'apertura al pluriculturalismo;
- conoscenza delle differenti storie delle due maggiori comunità della regione;
- sostegno e promozione delle attività artigianali tradizionali;
- promozione della politica della cittadinanza democratica.

La lingua ladina nella scuola dell'infanzia

In forza dell'art. 2 della L. P. n. 6/1989, il Sorastant de la Scola ladina de Fascia (il Dirigente) ha funzioni di coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia provinciali che nel territorio di minoranza sono tre (Canazei/Cianacei, Pera e Soraga/Sorèga e fanno parte dell'istituto Scola ladina de Fascia. Il Sorastant ha anche funzioni di vigilanza sulle scuole dell'infanzia equiparate, che sono quelle di Campitello/Ciampedel, Vigo/Vich e Moena.

Nelle tre scuole provinciali (Canazei/Cianacei, Pera e Soraga/Sorèga) che, come detto, fanno parte della Scola ladina de Fascia, la stessa procede all'elaborazione dei progetti pedagogici (le cui finalità imprescindibili sono individuate nella L.P. n.13/1977 per tutte le scuole dell'intera Provincia) e alla programmazione e predisposizione dell'attività educativa. Il modello pedagogico scelto nelle suddette tre scuole prevede l'utilizzazione delle due lingue di insegnamento, italiano e ladino, con alternanza settimanale (per una settimana la lingua della scuola è il ladino, per quella successiva è l'italiano) e con codice veicolare, cioè utilizzando la lingua "di turno" in ogni tipo di comunicazione ed attività.

Detto modello di insegnamento non è sempre attuato nelle altre tre scuole dell'infanzia di valle (Campitello/Ciampedel, Vigo/Vich e Moena), essendo le stesse scuole equiparate ed estranee all'istituto scolastico ladino (pur essendo sottoposte alla vigilanza del Sorastant). Il fatto che il modello pedagogico, sotto l'aspetto dell'utilizzo e insegnamento del ladino, non sia omogeneo per tutte le scuole dell'infanzia del territorio di minoranza appare certo una anomalia, un'incoerenza nell'impianto complessivo del sistema scolastico, così come attuato nel territorio di minoranza con la L.P. n. 5/2006 con riferimento alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, al fine dell'attuazione del principio, sancito dalla norma di attuazione dello Statuto di Autonomia, D. Lgs. 592/1993 art. 2, comma 4bis ("Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento.").

Nell'ambito della scuola dell'infanzia va evidenziato un ulteriore elemento di disomogeneità conseguente a quanto previsto nella stessa norma di attuazione D. Lgs. 592/1993 per le procedure di assunzione del personale docente. Come anticipato nella parte iniziale del presente capitolo sulla scuola nel territorio ladino, l'art. 4 bis stabilisce che nelle procedure di assunzione del personale docente della scuola dell'infanzia deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua e della cultura ladina, ma non prevede la "riserva" come previsto per il personale docente degli altri ordini (scuola primaria, secondaria di I e II grado). La precedenza assoluta consente l'assunzione di docenti con i requisiti di lingua, rispetto all'assunzione di docenti che non hanno la conoscenza della lingua e della cultura ladina e che si trovano, per il resto, nelle medesime condizioni e possibilità di accesso al posto (graduatorie). Pertanto, nell'ipotesi di mancata disponibilità di personale con requisiti, il posto viene assegnato secondo gli ordinari criteri previsti dalla normativa provinciale in materia (seguendo le graduatorie, in sostanza), con conseguente assunzione di docenti che non conoscono la lingua e la cultura ladina. Non è prevista la possibilità di sopperire mediante incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie, come invece stabilito per le scuole di altri gradi (art. 2, comma 4 del citato decreto legislativo).

E' evidente, in tali casi di presenza di docenti non a conoscenza della lingua, la difficoltà di attuazione del progetto pedagogico con uso veicolare delle due lingue di insegnamento, italiano e ladino, con alternanza settimanale. La difficoltà risulta accentuata dal fatto che l' Sorastant ha compiti di coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia provinciali ma non ha la gestione del personale, che rimane sottoposta alla direzione provinciale, e non può, quindi, ad esempio nel caso di presenza in una scuola di più docenti senza i requisiti, modificare l'assetto nell'ambito delle tre scuole (scambiando, per esempio, il personale docente all'interno delle tre scuole in modo da assicurare il rispetto del progetto di insegnamento).

La lingua ladina nella scuola primaria

Nella scuola primaria è prevista 1 ora settimanale di insegnamento di lingua e cultura ladina obbligatoria e 2 ore di insegnamento curriculare in lingua ladina. Sono attivati vari progetti e laboratori didattici in lingua in collaborazione con il Museo Ladino, con l'Istituto Culturale e il Comun General de Fascia (per es. "La scola te Museo", "Montagna Amica"). Il progetto di insegnamento ed uso della lingua ladina sarà oggetto di modifiche di rilievo conseguenti alla recente approvazione del "Piano Trentino Trilingue" a livello provinciale

che prevede un ampliamento dell'offerta linguistica, in particolare delle lingue minoritarie. La Scuola ladina de Fascia ha in programma nuove proposte formative plurilingue, con previsione dell'insegnamento ed utilizzo veicolare della lingua ladina, italiana, inglese e tedesca nello spirito della riforma scolastica provinciale e con le finalità proprie di favorire la piena tutela e promozione della lingua e cultura di minoranza. E' attuato il progetto "Una Comunità che apprende" per favorire la piena tutela e promozione dell'identità, della lingua e cultura ladina. Il fine è quello di costruire un modello bilingue di alta qualità. L'uso del ladino come lingua veicolare si propone come obiettivo generale per lo sviluppo delle competenze linguistiche ricettive e produttive degli alunni nella lingua ladina. Il progetto è attuato nei plessi di Soraga/Sorega, Pozza/Poza e Canazei/Cianacei, questi ultimi con sezioni doppie (una per il percorso ordinario e l'altra per il bilingue ladino-italiano) e ha dato, ad oggi, risultati assolutamente positivi in termini di efficacia e validità del progetto.

La lingua ladina nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado

Come nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado è prevista 1 ora settimanale di insegnamento di lingua e cultura ladina obbligatoria e 2 ore di insegnamento curricolare in lingua ladina. Nella scuola di II grado è prevista 1 ora settimanale obbligatoria solo per gli studenti che hanno conseguito il diploma di I grado nella Scuola ladina de Fascia (per gli altri studenti è opzionale). Vari i progetti e laboratori didattici in lingua.

Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado va segnalato il laboratorio teatrale nel primo biennio del Liceo Ladino delle Lingue con uso veicolare della lingua ladina.

Anche nelle scuole secondarie di I e II grado sono attivati vari progetti in lingua in collaborazione con il Museo Ladino, con l'Istituto Culturale e il Comun General de Fascia (per es. progetto "*Do I troi del len*").

Una considerazione va fatta con riferimento al personale non docente della Scuola ladina de Fascia.

Anche per detto personale, come per il personale della scuola dell'infanzia, è prevista la precedenza assoluta, nelle procedure di assunzione, per coloro che dispongono dei requisiti di conoscenza della lingua e della cultura ladina. Analogamente a quanto accade nella scuola dell'infanzia, non vi è però possibilità di ricorso ad assunzioni provvisorie o a tempo determinato per coprire posti eventualmente sprovvisti di personale munito dei

requisiti. Pertanto, nell'ipotesi di mancata disponibilità di personale con requisiti, il posto viene assegnato secondo gli ordinari criteri previsti dalla normativa in materia (seguendo le graduatorie, in sostanza), con conseguente assunzione di personale che non conosce la lingua e la cultura ladina, ovvero di personale non stabile, con ripercussioni sulla continuità professionale.

Sulla formazione del personale docente

Il tema della formazione dei docenti, cd. "Alta formazione", è questione che non ha ancora trovato ad oggi risposte del tutto soddisfacenti. Allo stato risulta attuata la "Scuola estiva", modulata su un unico periodo di due settimane intensive.

L'Istitut Cultural ladin, unitamente alla Scola ladina de Fascia, ha già da tempo elaborato e proposto un progetto per il corso di studi permanente destinato a studenti universitari e docenti in servizio presso la Scola de Fascia, con corsi istituzionali (con contenuti a carattere permanente) e seminari e laboratori (a moduli variabili). Il progetto comporta ovviamente anche la necessità di riconoscimento dei relativi crediti presso l'Università per gli studenti.

Come detto, il progetto non ha trovato riscontro presso gli Enti e le Istituzioni a ciò preposte e si auspica una maggiore attenzione a tale aspetto fondamentale in ottemperanza a quanto disposto nella norma di attuazione dello Statuto D. Lg. 592/1993 (*le finalità di tutela della lingua e cultura ladina siano assicurate dalla Provincia, anche mediante corsi di formazione professionale di durata pluriennale.*) e per la riuscita delle azioni poste in essere a livello di offerta educativa e formativa dalla scuola ladina. In tutta evidenza, i progetti formativi riguardanti la lingua e la cultura ladina nella scuola non possono prescindere dalla qualità formativa di alto livello dei docenti.

2.5 - LA COMUNITA' PROVINCIALE E LE MINORANZE LINGUISTICHE

Dopo tutti gli incontri con gli Istituti culturali, il Comun General de Fascia, le Comunità dell'Alta Valsugana Bersntol, degli Altipiani cimbri e dei comuni mocheni e di Luserna/Lusérn, è emersa una considerazione di carattere generale riguardante i rapporti delle comunità di minoranza e la comunità trentina che si possano definire molto limitati, scarsamente interessanti. La popolazione trentina conosce l'esistenza della Val di Fassa, della Val dei Mocheni e di Luserna/Lusérn, ma la conoscenza sugli aspetti culturali, linguistici ed etnici è limitata.

Tutti gli interlocutori coinvolti confidano che vengano attivate delle azioni organizzate (ad

es. il mondo scolastico) per far conoscere queste nostre realtà così importanti e caratteristiche. E' necessario individuare anche delle forme di coinvolgimento e di interessamento dei giovani al di fuori delle popolazioni di minoranza, affinché questi possano assumere un ruolo di "cinghia di trasmissione" delle informazioni sulle comunità di minoranza, sulla loro storia, cultura, tradizioni ed economia.

In questo senso si ritiene che, oltre ai mezzi di comunicazione e scolastici, anche la cartellonistica stradale delle diverse località dei territori di minoranza, possa svolgere una sua azione di sensibilizzazione.

Quindi non solo una cartellonistica all'interno dei territori delle minoranze, come previsto dalla legge ed in parte ancora carente, ma indicazioni anche al di fuori dei predetti territori (autostrada, le più importanti strade di collegamento, le città ed i centri più rilevanti), al fine di sensibilizzare i trentini, ma anche gli ospiti che vengono da fuori.

2.6 - LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL E LE MINORANZE LINGUISTICHE

Un ruolo di primaria importanza viene svolto dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a favore delle minoranze linguistiche regionali e di quelle nazionali ed europee.

Le sue azioni di intervento vanno ad incentivare e ad integrare attività sostenute dalla Provincia autonoma di Trento ed in particolare dalle comunità interessate dalla presenza delle minoranze linguistiche e dal Comun General de Fascia. Le singole domande di finanziamento infatti vengono valutate da un apposito comitato con la partecipazione di tre funzionari della Provincia di Trento e tre della Provincia di Bolzano.

In sostanza, si dovrebbero creare le condizioni per evitare confusioni o sovrapposizioni di iniziative a favore delle minoranze linguistiche.

In questo senso l'Autorità per le minoranze linguistiche intende attivarsi per promuovere iniziative atte ad evitare dette sovrapposizioni.

I beneficiari possono essere gli istituti culturali, i comuni e le associazioni che curano gli aspetti culturali e linguistici delle popolazioni di minoranza interessate.

Lo stanziamento previsto per il 2015 per ognuna delle due Province autonome consente di dare risposta a circa 120-130 iniziative annue ed una ventina per le iniziative a livello nazionale ed europeo.

Le disponibilità finanziarie consentono di dare risposte praticamente a tutte le domande presentate, se queste sono significative ed in linea con i criteri di ammissibilità previsti dalla Giunta regionale.

Gli obiettivi generali previsti dalla Giunta regionale sono così riassumibili:

- a) promuovere e valorizzare la lingua minoritaria;
- b) promuovere la specifica identità culturale, attraverso il rafforzamento della consapevolezza di appartenenza ad una minoranza, evidenziando il percorso e la crescita della storia culturale e valorizzando le risorse identitarie;
- c) sostenere nelle sedi di istituti, enti e organismi rappresentativi delle minoranze linguistiche regionali, in cui la Regione è rappresentata, la previsione e l'affermazione dei principi normativi (costituzionali e di legge) di tutela delle minoranze linguistiche nonché la relativa applicazione;
- d) promuovere e sostenere l'alta formazione e la ricerca finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle comunità minoritarie anche mediante accordi pluriennali;
- e) promuovere la divulgazione delle conoscenze relative alle minoranze linguistiche, anche attraverso i diversi sistemi di comunicazione di massa;
- f) sostenere azioni e iniziative di collaborazione interregionale promosse da enti, associazioni e persone con sede o residenza nelle zone di insediamento delle minoranze linguistiche regionali.

Negli obiettivi generali sono ricomprese le modalità di intervento e di sostegno che stanno alla base di una promozione della lingua, della cultura, della storia ed in sostanza della consapevolezza di far parte di una comunità di minoranza importante all'interno della comunità trentina.

2.7 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'esame della normativa nazionale, regionale e provinciale e dopo incontri con i rappresentanti delle minoranze linguistiche sia istituzionali che culturali si ritiene di dover esprimere alcune considerazioni e proposte.

Le norme di attuazione dello Statuto di Autonomia e le leggi provinciali approvate negli ultimi dieci anni hanno contribuito in modo determinante al consolidamento ed allo sviluppo delle comunità di minoranza della nostra provincia.

Si ritiene comunque esistano spazi di miglioramento che consentano un'ulteriore consolidamento della cultura, della storia e delle tradizioni delle minoranze linguistiche.

Si ritiene di offrire un contributo presentando alcune osservazioni puntuali così riassumibili:

- 1) Il mantenimento e lo sviluppo di una comunità di minoranza e della sua lingua sono strettamente connessi al miglioramento delle condizioni socio-economiche. Si ritiene che la messa in cantiere di un progetto di sviluppo socio-economico possa offrire un contributo determinante per lo sviluppo delle due comunità mochena e cimbra.

- 2) La scuola, come ricordato in più occasioni, riveste un ruolo essenziale per la diffusione della lingua e della cultura delle minoranze.
- a) Si ritiene di rilevare che nella scuola dell'infanzia di Fierozzo/Vlarötz è ancora carente l'insegnamento della lingua mochena, mentre nella scuola primaria permane il problema della precarietà degli insegnanti, la stragrande maggioranza dei quali è presente a titolo provvisorio;
 - b) nella scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Pergine 1 le iniziative a favore dei giovani della minoranza mochena sono ridotte a livelli poco significativi o del tutto inesistenti per quanto riguarda l'insegnamento della lingua mochena, con il rischio di vanificare tutto quello che si è realizzato a monte nella scuola dell'infanzia e primaria;
 - c) la comunità di Luserna/Lusérn gode di un progetto educativo/linguistico innovativo denominato "*Khlummane lustege tritt - Servizio Educativo di continuità 0-6 anni*", che garantisce ai bambini di questa fascia di età un'esposizione continua e sistematica alla lingua cimbra, grazie all'intervento di un'esperta di cimbro, che affianca maestre ed educatrici nella loro attività educativa. Il progetto si compone anche di un'iniziativa estiva, attuata nei mesi di luglio ed agosto, denominata "*Nett lai mãmma - Kindargart*". Il progetto, attivo già da diversi anni, riporta risultati molto positivi in termini di apprendimento della lingua cimbra, ed assicura la completa partecipazione delle famiglie all'iniziativa attraverso la realizzazione di laboratori linguistici dedicati, in un'ottica, quindi, di piena condivisione. Attesi i risultati positivi ottenuti, appare necessario garantire continuità all'iniziativa e, soprattutto, appare necessario individuare le modalità ed i contenuti per garantire continuità di apprendimento fra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, evitando così che l'enorme bagaglio linguistico acquisito venga disperso nel passaggio da un ciclo scolastico all'altro;
 - d) a livello della scuola primaria di Lavarone, frequentata dai bambini di Luserna/Lusérn in seguito alla chiusura della scuola primaria del paese, ed a livello della scuola secondaria di primo grado di Lavarone sono attivati dei moduli di insegnamento di lingua e cultura cimbra che appaiono suscettibili di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento in senso stretto (curricolare) della lingua cimbra;
 - e) altro problema riguarda la scuola ladina dell'infanzia, nella quale non è prevista la "riserva" dei posti, come invece è previsto per il personale docente degli altri ordini

(scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado). Ne deriva quindi che, nell'ipotesi di mancata disponibilità di personale con i requisiti, il posto viene assegnato secondo i criteri previsti dalla normativa provinciale in materia, con assunzione di docenti che non conoscono la lingua e la cultura ladina.

- 3) Un problema di grande rilievo ed importanza per lo sviluppo delle lingue di minoranza è quello dell'alta formazione dei docenti, degli addetti agli sportelli linguistici e comunque di coloro che intrattengono rapporti con il pubblico nella lingua di minoranza. Si ritiene che attraverso l'Università di Trento, eventualmente in collaborazione con quella di Bolzano possa essere affrontato il problema in modo definitivo. In particolare, l'Istitut Cultural ladin, unitamente alla Scola ladina de Fascia, ha già da tempo elaborato e proposto un progetto per il corso di studi permanente destinato a studenti universitari e docenti, con corsi istituzionali (con contenuti a carattere permanente) e seminari e laboratori (a moduli variabili). Il progetto comporta ovviamente anche la necessità di riconoscimento dei relativi crediti presso l'Università per gli studenti.
- 4) Dagli incontri con gli Istituti culturali è emersa la richiesta di una integrazione ed un potenziamento del personale ladino, mocheno e cimbro del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne della Provincia autonoma di Trento.
- 5) Gli Istituti culturali ritengono che la gestione amministrativa e finanziaria del loro organismo potrebbe essere centralizzata a livello provinciale, superando così i problemi organizzativi a volte complessi ed ardui.
- 6) Gli stessi Istituti culturali, quali organi strumentali della Provincia devono sottostare a tutte le regole ed ai vincoli previsti per detti organismi e propongono la concessione di una deroga che consenta di superare detti vincoli, che sovente rendono difficile la loro operatività.
- 7) In sede di revisione della convenzione con la RAI per i programmi riguardanti le minoranze linguistiche viene richiesto un miglioramento quanti-qualitativo dei programmi, imputando la spesa relativa su altro capitolo del Bilancio provinciale, al di là del Fondo provinciale a favore delle minoranze. Il sostegno all'editoria ed all'informazione in lingua minoritaria dovrebbe favorire gradualmente la diffusione anche al di fuori delle zone di minoranza per evitare il rischio di una "chiusura" e di un'autoreferenzialità.
- 8) E' tempo di attivare la Commissione toponomastica mochena, cimbra e ladina ai fini dell'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla modifica del

repertorio dei toponimi. In questo contesto si ritiene di segnalare l'opportunità di migliorare ed ampliare la cartellonistica, non solo all'interno delle zone di minoranza, come previsto dalla normativa provinciale, ma anche al di fuori di dette aree, sulle vie di comunicazione principali e nei centri urbani più importanti della provincia di Trento.

- 9) Sono in atto azioni, incontri e proposte per una modifica del "Terzo Statuto di Autonomia". Si ritiene che negli incontri a livello istituzionale sull'argomento dovrebbe essere presente una rappresentanza delle minoranze linguistiche.
- 10) Nell'ambito di una rinnovata attenzione ai territori, introdotta dal trattato di Lisbona, è importante che tutte le minoranze facciano sentire la loro voce nel processo di integrazione europea, contribuendo alla costituzione ed all'affermazione dell'Euregio e della Macro regione alpina.

II PARTE

2.8 - LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Come anticipato in premessa, si riportano le principali disposizioni normative in tema di tutela e promozione delle minoranze linguistiche:

Normativa Europea: come ultima e più importante

- La Risoluzione del Parlamento Europeo del 11 settembre 2013 e normativa da essa richiamata nelle premesse.

Costituzione della Repubblica Italiana: art. 3 e art. 6

Leggi statali:

- D.Lgs 16 dicembre 1993 n. 592 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino A.A. concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della Provincia di Trento";
- Legge 28 agosto 1997 n. 302 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo 1 febbraio 1995" (pubblicata in G.U. n. 215 del 15 settembre 1997 - Supp. Ordinario n. 184);
- Legge 15 dicembre 1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
- D.P.R. 2 maggio 2001 n. 345 "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999 n. 482";
- D.Lgs 9 luglio 2003 n. 215 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dalla origine etnica";
- D.Lgs 19 novembre 2010 n. 262 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Trentino A.A. recanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs 16 dicembre 1993 n. 592 in materia di tutela delle popolazioni ladina mochena e cimbra della Provincia di Trento".

Leggi Regione Trentino Alto Adige/Südtirol:

- Testo Unificato delle Leggi "iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimenti di particolari attività di interesse regionale".

Leggi Provinciali:

- Legge Provinciale 13 febbraio 1997 n. 4 "Insegnamento della lingua e cultura ladina

nella scuola dell'obbligo";

- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 maggio 1998 n. 10-82/Leg "Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina nella scuola dell'infanzia, elementare e secondaria di primo e secondo livello";
- Legge Provinciale 5 marzo 2003 n. 2 "Norme per l'elezione diretta del Consiglio Provinciale di Trento e del Presidente della Provincia";
- Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino; come modificata ed integrata con la L.P. 13 novembre 2014 n. 12";
- Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008 n. 1-108/Leg "Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali";
- Legge Provinciale 19 giugno 2008 n. 6 "Norme di tutela e promozione minoranze linguistiche locali".

2.9 - ISTITUTI CULTURALI

Gli Istituti culturali, come ricordato nella prima parte di questo resoconto, svolgono un ruolo indispensabile per il mantenimento, lo sviluppo e la promozione degli aspetti linguistici, storici, culturali ed etnici delle comunità di minoranza presenti in provincia di Trento.

Si ritiene utile presentare qui di seguito una sintesi delle **azioni programmatiche generali per l'anno 2014.**

A) ISTITUTO CULTURALE LADINO

Va premesso che l'azione programmatica dell'Istituto per l'anno 2014 è stata fortemente condizionata dagli obblighi di contenimento della spesa nella pubblica amministrazione, nonché dall'avvio della nuova legislatura provinciale che ha consentito di operare soltanto sulla base del cd. "bilancio tecnico". Conseguentemente, l'attività culturale e scientifica è stata limitata alle azioni oggetto di specifici progetti pluriennali, sostenuti in cofinanziamento con soggetti esterni (per es. attività realizzate in sinergia con altri enti e/o associazioni).

Breve cenno iniziale va dedicato al Museo Ladino, frutto della ricerca etnografica

dell'Istituto Culturale, che ospita le relative collezioni con testimonianze della cultura materiale e spirituale dalle origini al tempo moderno. Il museo è allestito nella sede centrale, inaugurata nel luglio 2001 e con sezioni didattiche allocate sul territorio di valle. La gestione della struttura e attività museale (sale espositive, sistemi di supporto multimediale, didattica, *book-shop* e *museum-shop*) è interamente garantita dall'Istituto Culturale.

Ciò premesso, gli obiettivi dell'attività per l'anno 2014 sono stati i seguenti:

- a) Sviluppo della lessicografia ladina (progetto Volf);
- b) Consolidamento della didattica museale (in collaborazione con la Scuola ladina de Fascia, nuova sezione didattica "L. Segat" a Pozza di Fassa/Poza);
- c) Sviluppo di sinergie nei media e miglioramento qualitativo della lingua nella comunicazione.

Di seguito, in estrema sintesi data la notevole entità dell'attività complessivamente posta in essere dall'Istituto Culturale Ladino, si riportano le iniziative più rilevanti nei singoli ambiti di attività.

Biblioteca e archivi

- riordino e ristrutturazione della biblioteca con individuazione di nuovi spazi per la collocazione di nuove sezioni;
- progetto per l'unificazione delle banche dati (archivio SCRIN, archivio fotografico, archivio Audio e Video) mediante sviluppo di software applicativo;
- semplificazione della consultazione di tutti i sotto-archivi mediante nuova applicazione;
- implementazione dell'archivio storico-fotografico.

Politica linguistica

- **ricerca linguistica:** prosecuzione di progetti già in corso, in particolare il progetto Volf che ha come obiettivo la realizzazione di un Vocabolario della lingua ladina di Fassa, con raccolta dell'intero patrimonio lessicale del ladino fassano sulla base della piattaforma (TALL), banca dati già predisposta in base a lemmi in fassano standard; l'attività ha per oggetto l'integrazione della piattaforma con ricerca di nuove voci e verifica voci esistenti, strutturazione e controllo delle accezioni;
- **neologia e terminologia:** attività in collaborazione con la Scuola de Fascia e il Comune General de Fascia per lo sviluppo e offerta integrata di servizi formativi per la comunità: prosecuzione attività di elaborazione di terminologia e neologia per la

scuola e l'amministrazione;

- **lingue minoritarie del Trentino:** attività dell'associazione LinMITech Trentino;
- **valorizzazione, promozione della lingua e comunicazione:** valorizzazione della lingua nei media, in collaborazione con il Comun General de Fascia al fine della strutturazione di palinsesti e realizzazione di programmazione di carattere artistico culturale; partecipazione a iniziative per la promozione della lingua e cultura ladina (tra le quali, Aisciuda Ladina - Festa del Lengaz - Festa ta Mont - Te anter i tobiè); stand promozionali sul territorio in collaborazione con l'Union di Ladins;
- **didattica della lingua ladina:** sostegno tecnico-scientifico al programma permanente di alfabetizzazione degli adulti; aggiornamento e modernizzazione dei materiali didattici in uso (in collaborazione con la Scola Ladina e Comun General de Fascia); progetto "E-Learning Ladin": digitalizzazione dei materiali didattici per corsi di alfabetizzazione degli adulti e realizzazione percorso e-learning e digital learning della lingua ladina per ladinofoni e non ladini;
- **incontri di formazione** per operatori turistici, per operatori delle istituzioni e delle amministrazioni;
- **iniziative di cooperazione interladina.**

Ricerca, attività editoriale, divulgazione

- **etnografia:** ricerca e pubblicazione sull'abbigliamento e sui costumi tradizionali in Val di Fassa (Progetto "Guant" con cofinanziamento della Regione);
- **storiografia:** ricerca, reperimento e ordinamento delle fonti per lo studio della storia fassana; trascrizione di documenti e studi per la pubblicazione;
- **musica e letteratura:** progetto Archivi audio Canori / Piccoliori - digitalizzazione e ordinamento documenti sonori anni 50-60;
- **editoria:** "Calender Ladin" 2015 in collaborazione con la Famiglia Cooperativa di Fassa; "Mondo Ladino"; riedizione della pubblicazione di Karl Felix Wolf "Die Monographie der Dolomitenstrasse" (1909); Ristampa del volume "Dal Pordoi a Katzetnau" di Maria Piazz; Ristampa del volume "Pitores e Colores";
- **divulgazione, radio TV:** rubrica "L Cianton de l'Istitut" programma televisivo in lingua ladina per TML (10 nuove puntate di circa 30 min.); Serie TV "Contaconties": realizzazione programmi per bambini, su incarico del Comun General, con versioni animate dall'omonima serie libri per ragazzi; "L'ora de la contia": nuova serie di programmi audio per la radio, in collaborazione con l'Union de i Ladins; strumenti di

divulgazione culturale in video: progetto in collaborazione con l'associazione "Ladinhotel" di duplicazione in DVD, con commento in più lingue, di programmi già realizzati.

Museo ladin de Fascia

- **servizi educativi e valorizzazione del territorio:** didattica museale: gestione, organizzazione e realizzazione dell'attività con percorsi, laboratori, escursioni, visite guidate per studenti e turisti; cura e realizzazione di materiali a supporto dell'attività; "La Scola te Museo" progetto congiunto con la scuola ladina e il Comun General per soddisfare la richiesta formativa, con percorsi e laboratori didattici sia all'interno della sede del museo che presso le sedi territoriali ("La sia" a Penia, "Molin de Pezol" a Pera, "L Malgher" presso il Caseificio Sociale di Pera); partecipazione al progetto "Montagna Amica" della scuola ladina, attività didattica con laboratori (24 percorsi e laboratori) al fine della conoscenza del territorio dei bambini della Scuola dell'infanzia e studenti di ogni grado; allestimento di una nuova sezione museale presso la segheria di Pozza/Poza "L Segat", con previsione di nuovi spazi per ulteriori percorsi didattici per la scuola ladina, che ha coinvolto gli studenti (progetto "Do I troi del len") nella progettazione e promozione degli spazi didattici ed espositivi; adesione all'iniziativa "Bolzano incontra la Ladinia" promossa dalla Consulta Ladina del Comune di Bolzano; programmazione e svolgimento di attività estive; collaborazione con il Caseificio Sociale Val di Fassa per dimostrazioni pratiche di caseificazione presso malghe locali; organizzazione della Settimana Didattica in collaborazione con l'OLFED, con incontri formativi per docenti;
- **interventi di conservazione e catalogazione;**
- **allestimenti e interventi strutturali presso la sede centrale;**
- **museo sul territorio:** attività presso la segheria "la Sia" a Penia, presso le sedi di Pera, L Molin e L Malgher; progettazione della nuova sezione didattica nell'ambito del progetto "L Segat" di Pozza/Poza;
- **mostre:** mostra "Costruire il Trentino - Premio di architettura 2009-2012"; mostra fotografica "Silenzi da guardare" di Pierluigi Orler; mostra fotografica "Poetiche divagazioni in Val di Fassa" Giovanni Coppini; mostra itinerante "Nuova edilizia nelle aree rurali" realizzata dalla Provincia Autonoma di Bolzano; mostra 1914-1918 "La Gran Vera", esposizione organizzata con il Comune di Moena, L'Associazione sul fronte dei ricordi, Comun General de Fascia;

- **iniziative culturali, collaborazioni e presenze esterne:** partecipazione al programma di incontri e spettacoli in occasione del centenario della "Grande Guerra" promosso dal Comun General de Fascia; serate culturali sempre in tema ed in collaborazione con l'Azienda per il Turismo; presentazioni e incontri al museo; Settimana della Cultura 2014, in concomitanza con l'Aisciuda Ladina; Stands del museo; musei locali; accordi e promozioni varie con enti e associazioni del territorio (Ladinhotel, Comuni di Mazzin/Mazin e Campitello/Ciampedel, Università della III età, Strada dei Formaggi, ACLI, Val di Fassa Card, Fiemme Emotion Card, Seleccion, Touring Club, ASAT).

B) ISTITUTO CULTURALE MOCHENO

Piano annuale di attività per il 2014

L'impegno è incentrato su tre aree tematiche:

- a) **Lingua:**
 - 1) ricerca → regole di scrittura e repertori
 - 2) didattica, strumenti per l'insegnamento della lingua
 - 3) toponomastica → repertorio toponomastico
- b) **Etnografia:**
 - 1) valorizzazione siti del Bersntoler Museum
 - 2) progetti per mostre temporanee
 - 3) gestione ordinaria dei siti
 - 4) pubblicazione di ricerche storico-etnografiche
 - 5) riordino dei cataloghi
- c) **Comunicazione:**
 - 1) la rivista Lem pubblica contenuti sia locali che legati ad altre minoranze linguistiche, in italiano, mocheno e tedesco;
 - 2) la pagina "Liaba lait" sul quotidiano locale l'Adige, che contiene articoli e appuntamenti in lingua mochena e un articolo di fondo in lingua italiana;
 - 3) il canale televisivo digitale TML dedicato alle minoranze trentine e che contiene una sempre più ricca programmazione nelle lingue ladina, cimbra e mochena;
 - 4) il sito internet del BKI, uno strumento in continua evoluzione e che necessita di un ulteriore spazio per un completamento delle varie lingue e di un intervento per implementare nuove funzionalità.

Più in particolare l'attività si concretizza con le seguenti iniziative:

Studio ed elaborazione di materiale linguistico

- **banca dati linguistica:** si prevede di poter proseguire l'attività di revisione e verifica dei dati e l'immissione di ulteriori nuove voci. Grazie all'associazione LinMiTech creata appositamente per il suo sviluppo, la nuova piattaforma Smallcodes potrà portare, sempre sulla base dei dati che la nostra comunità riuscirà ad inserire, alla creazione di nuovi strumenti (correttori, vocabolari cartacei, ecc.);
- **progetto sull'acquisizione della sintassi mòchena:** il progetto che ha condotto all'elaborazione ed approvazione dei principi della sintassi della lingua mòchena si è concluso. Rimangono tuttavia da approfondire, sul versante della ricerca linguistica, ancora numerosi aspetti, per cui si intende proseguire con la collaborazione avviata da alcuni anni con l'Università di Trento.

Iniziative per l'apprendimento e la valorizzazione della lingua

- **seminari per l'elaborazione, condivisione e diffusione delle regole e dei principi della standardizzazione linguistica:** ormai da alcuni anni vengono periodicamente organizzati dei seminari per gli addetti ai lavori per elaborare, sviluppare e approfondire le regole e gli strumenti per la scrittura della lingua mòchena. E' di particolare rilievo la presenza degli insegnanti e di tutti coloro che operano presso gli sportelli linguistici, nonché di eventuali altri interessati, come ad esempio dei volontari delle associazioni culturali;
- **summer Club (n. 6-7 incontri):** vista l'esperienza positiva delle edizioni precedenti, viene prevista anche per il 2014 la realizzazione di un ciclo di incontri a carattere ludico-didattico nel periodo estivo, con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- **attività di sostegno alla formazione e alla didattica nelle scuole di ogni ordine e grado:** nel dicembre 2008 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Istituto comprensivo di scuola elementare e media "Pergine 1" che prevedeva un programma quinquennale di attività nel settore della formazione di un curriculum di lingua e cultura mòchena per la Scuola primaria di Fierozzo/Vlarotz, di iniziative rivolte alle famiglie degli alunni e di formazione tematica per il personale docente;

- **apprendimento della lingua tedesca:** questa iniziativa vuole offrire un'opportunità e contemporaneamente stimolare l'apprendimento della lingua tedesca, ritenuta la "Dachsprache" della lingua mòchena. Tale attività è in corso da più di un decennio.

Iniziative di divulgazione e formazione

spesso le iniziative di divulgazione ad alto livello sono individuabili nei festival internazionali, che sono ad oggi una delle forme più interessanti per veicolare informazioni e scambi di buone pratiche. E' pertanto necessario prevedere le partecipazioni a simili iniziative.

Anche la formazione dei collaboratori deve essere portata ad un alto livello ed è opportuno favorire la loro partecipazione a workshop o laboratori.

Progetto di promozione culturale e linguistica

accanto alla ormai consolidata trasmissione settimanale "Sim to en Bersntol", ormai da anni - anche se in maniera non continuativa - vengono realizzate trasmissioni televisive speciali.

Il progetto prevede la realizzazione di una dozzina di filmati della durata di ca. 30' nell'arco dell'anno, suddivisibili anche in due filmati della durata di ca. 15'.

I filmati entreranno a far parte della programmazione del canale televisivo TML.

Pubblicazione di libri, periodici e prodotti multimediali

- **rivista LEM:** fin dalla nascita l'Istituto cura la realizzazione e diffusione di una rivista. Come nel 2013, anche per il 2014 si intende continuare la regolare pubblicazione della rivista LEM, che prevede l'uscita di tre numeri all'anno;
- **pubblicazione dei racconti di una classe degli anni Settanta della scuola elementare di Fierozzo/Vlarötz:** i lavori sono stati raccolti da un'insegnante, tradotti in lingua mòchena e in lingua tedesca e sono pronti per la stampa. A corredo dei racconti, sono stati inseriti anche disegni dei medesimi alunni;
- **doppiaggio in lingua mòchena di alcune puntate del cartone animato per bambini "Pororo":** il cartone animato "Pororo, the little pinguin" è molto conosciuto tra i bambini. In collaborazione con i bambini della Scuola primaria di Fierozzo/Vlarotz che hanno curato direttamente il doppiaggio, si prevede la realizzazione di una dozzina di

puntate in lingua mòchena, la metà delle quali è già stata realizzata nel corso del 2013.

- **nuovi prodotti editoriali:** accanto a ricerche e pubblicazioni di rilievo, l'Istituto cura anche una serie di pubblicazioni che rivestono il carattere della complementarietà e della sporadicità.
 - Pubblicazione della ricerca di dottorato di Paolo Cova "*Un grande imbroglio: il dramma dell'Opzione nelle isole germaniche del Trentino*".
 - Pubblicazione del volume-catalogo sul rapporto della comunità mòchena con il bosco e che sarà presentato in occasione della mostra temporanea prevista presso la sede.

Produzione informativa e mass media

- **TML:** oltre alla diffusione delle repliche della trasmissione settimanale "*Sim to en Bersntol*", è prevista la realizzazione di una serie di "speciali" la cui produzione ha già avuto inizio;
- **Sim to en Bersntol:** sull'emittente televisiva privata a carattere regionale TCA, si intende proseguire con la messa in onda della trasmissione televisiva "*Sim to en Bersntol*" ("Sette giorni in Valle dei Mòcheni");
- **Pagina "Liaba Lait":** la pagina in lingua mòchena è ormai entrata nelle famiglie come momento di informazione specifico sui principali fatti culturali e gli appuntamenti della comunità;
- **Aggiornamento sito web:** il sito internet richiede un aggiornamento continuo. Fondamentale è anche la presenza - oltre all'italiano - della lingua mòchena e di quella tedesca.

Sono inoltre previste le seguenti iniziative:

- acquisto libri, riviste, cartografie, materiale audiovisivo, documentazione fotografica e d'archivio
- iniziative per l'incremento del patrimonio documentale

- ordinamento, catalogazione e conservazione del patrimonio librario e archivistico
- ricerca, attività scientifica, editoriale e documentativa
- studio e consulenza per attività scientifica, editoriale e documentativa
- acquisto materiale etnografico originale
- inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro del materiale etnografico
- iniziative di salvaguardia e promozione del patrimonio etnografico, culturale e ambientale.

C) ISTITUTO CULTURALE CIMBRO

Piano di attività culturale anno 2014

Nell'anno 2014 l'Istituto ha garantito continuità a tutte quelle iniziative ritenute vitali per la trasmissione e la valorizzazione della cultura e della lingua di minoranza, in quanto particolarmente efficaci nella realizzazione degli obiettivi fissati, assegnando ad esse una priorità di intervento rispetto ad altre iniziative, anche nuove ed originali, e di sicuro interesse, ma che si è ritenuto di subordinare al completamento dei progetti ritenuti prioritari ed altresì alla disponibilità di risorse umane e finanziarie.

Le diverse iniziative previste e realizzate si collocano all'interno di precise aree di intervento, aventi ognuna una specifica finalità, funzionali alla realizzazione di un'efficace piano di valorizzazione, tutela e promozione della lingua e della cultura cimbra.

In particolare, l'attività dell'istituto si caratterizza per le seguenti principali iniziative:

I AREA DI INTERVENTO: TRASFERIMENTO INTERGENERAZIONALE DELLA LINGUA

- Progetto continuità - *Khlummane lustege tritt*

Nell'ambito del progetto "*Quale scuola a Luserna/Lusérn*", promosso dal Comune di Luserna/Lusérn, l'istituto culturale garantisce all'interno del "servizio di continuità" denominato *Khlummane lustege tritt*, rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, che si affianca alla scuola materna di Luserna/Lusérn, la presenza di un'esperta di cimbri, assicurando così la massima esposizione dei bambini alla lingua di minoranza. Nell'ambito dell'iniziativa vengono inoltre coordinati, in collaborazione con l'Università di Trento, una serie di seminari sul valore del bilinguismo, al fine di offrire sia ai genitori sia alle educatrici informazioni scientifiche e corrette sui vantaggi cognitivi, sociali e linguistici del plurilinguismo in età scolare.

- **Spilstube**

L'intervento prevede la realizzazione di laboratori dedicati, quali momenti di aggregazione sociale, volti a favorire la creazione di occasioni/luoghi di incontro e di scambio fra coetanei e fra generazioni diverse, passando attraverso un uso veicolato e costante della lingua cimbra da parte di operatori linguistici competenti.

- **Zimbar Kolonia**

La colonia, aperta ai bambini residenti e non residenti riconducibili per appartenenza alla comunità cimbra, si pone come momento di aggregazione sociale e di esposizione alla lingua, favorendone l'apprendimento anche attraverso un uso veicolare durante le diverse attività realizzate. Nell'ambito dell'iniziativa, vengono previsti momenti di approfondimento della storia e della cultura locale, di conoscenza delle particolarità del territorio, favorendo così l'accrescimento del senso di identità e di appartenenza alla comunità.

- **Summar khindargart**

Il progetto si propone di organizzare un giardino di infanzia estivo per i bambini da 3 mesi a 6 anni, con l'intervento di operatrici linguistiche qualificate, che attraverso il gioco, contribuiranno a rafforzare l'esposizione quantitativa e qualitativa dei bambini alla lingua, garantendo una continuità temporale sia rispetto alle attività avviate nell'ambito della scuola d'infanzia, sia presso la Spilstube.

- **Lusérn vor di djungen**

L'iniziativa è destinata ai giovani delle scuole superiori e dell'università, con l'obiettivo di avvicinarli alla lingua attraverso la musica, allo scopo di far superare nei giovani la percezione della lingua solo come lingua "del passato" ma mostrandone un utilizzo nuovo, aperto a contesti diversi da quello familiare, quale quello dell'arte.

II AREA DI INTERVENTO: COMUNICAZIONE IN LINGUA CIMBRA

- **Di Sait vo Lusérn**

Pubblicazione quindicinale della pagina in lingua cimbra sul quotidiano L'Adige

- **Zimbar Earde - Speciali per TML**

Rotocalco televisivo settimanale "Zimbar Earde" affiancato da rubriche di

approfondimento e una decina di speciali televisivi su particolari tematiche ed eventi di interesse per la minoranza, mediamente della durata di 20'. L'istituto attraverso la propria redazione cura direttamente i contenuti, la produzione e la post produzione dei video che vengono messi in palinsesto e trasmessi sul canale televisivo TML.

- **Pagina periodica sulla rivista della Provincia Autonoma di Trento "Il Trentino"**

- **TG di Comunità**

In accordo con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri la trasmissione televisiva viene effettuata in lingua italiana con sottotitoli in lingua cimbra.

Le iniziative nel settore comunicazione, alcune delle quali ormai consolidate nel tempo, informano la cittadinanza locale e provinciale relativamente alle notizie ed ai fatti di interesse, coinvolgendo in particolare i cittadini appartenenti alla comunità ma residenti al di fuori del territorio comunale, ed anche i cittadini residenti all'estero (in particolare attraverso la diffusione sul canale web del rotocalco televisivo Zimbar Earde). Tutti gli interventi favoriscono la diffusione e l'apprendimento della lingua, tutelando e sostenendo il senso di appartenenza alla comunità, nonché favorendo la conoscenza della minoranza al di fuori del proprio territorio e ribadendo il ruolo e l'importanza della stessa nel contesto provinciale e nazionale.

III AREA DI INTERVENTO: ZIMBARZUNG (PER LA SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'USO SCRITTO E PARLATO DELLA LINGUA CIMBRA)

- **Zimbarzung**

Il progetto ha la finalità di salvaguardare, valorizzare e promuovere la lingua cimbra, sostenendo la nascente strutturale inversione di tendenza in atto nella comunità nei confronti della lingua attraverso un piano organico di interventi articolato su tre livelli principali:

- Interventi di documentazione della lingua parlata a Luserna/Lusérn
- Interventi di alfabetizzazione, di didattica in cimbro e predisposizione di materiale didattico per la scuola primaria e d'infanzia
- Interventi di sostegno all'uso pubblico della lingua con la creazione di una banca dati di neologismi giuridico-amministrativi necessari all'uso del cimbro negli atti pubblici.

- **Correttore automatico**

Per la creazione di un correttore automatico è raccolto e standardizzato, secondo le regole di grafia attuali, il corpus linguistico relativo a tutto il materiale prodotto nel corso degli anni e condotto all'interno di una banca dati.

- **Bar lirnen z'sauga azpe biar**

L'iniziativa propone un progetto didattico rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso il quale i bambini scoprono la lingua, la tradizione e la storia cimbra utilizzando il linguaggio artistico. Durante tutta l'esperienza la lingua cimbra viene utilizzata come linguaggio necessario per la riscoperta della tradizione e dell'identità della minoranza.

- **Realizzazione di cartoni animati in lingua cimbra**

Animazione attraverso la realizzazione di cartoni animati in lingua cimbra delle principali fiabe e leggende della tradizione.

- **Corso di cimbro**

Sono attuati corsi di livello diversificato rivolti alla popolazione adulta ed ai dipendenti pubblici.

- **Concorso letterario Tönle Bintarn 2014**

L'iniziativa, giunta ormai alla 4° edizione, si propone di promuovere un uso moderno della lingua cimbra, aperto all'originalità linguistico letteraria e all'astrazione. Il concorso è aperto a tutte e tre le varietà storiche del cimbro (Luserna/Lusérn, 13 comuni e 7 comuni), con l'obiettivo di riunire, in nome della comune base linguistica e culturale, tutta la Zimbar Earde attorno alla sua antica lingua, promuovendone il suo uso anche laddove questo è andato diminuendo negli ultimi decenni.

IV AREA DI INTERVENTO: ANTICHE TRADIZIONI CIMBRE

- **Acquisizione materiale espositivo "Scuola del merletto di Luserna/Lusérn"**

E' attiva presso l'istituto una scuola di tombolo rivolta alla popolazione femminile di Luserna/Lusérn, quale momento di aggregazione sociale e funzionale alla conservazione e diffusione dell'antica tradizione locale. E' inoltre promossa la partecipazione a manifestazioni espositive nazionali e nell'ambito dell'Euregio per far

conoscere i manufatti, dove è ancora attuale la pratica del tombolo, per far conoscere i manufatti della scuola di Luserna/Lusérn.

- **Kholgruabe**

L'iniziativa ha riproposto, al fine di documentare e recuperare, l'antica tradizione legata alla tecnica della carbonaia, un tempo molto diffusa tra la popolazione dell'intera area cimbra.

V AREA DI INTERVENTO: APPRODO CULTURALE (TURISMO E CULTURA CIMBRA)

- **Progetto Anderloni "La grande guerra meschina"**

Lo spettacolo teatrale di grande interesse per la cultura locale, dato il ruolo e la collocazione di Luserna/Lusérn nel primo conflitto mondiale, oltre a rientrare nelle celebrazioni del centenario della grande guerra, che ha coinvolto l'intera provincia, ha avuto come obiettivo la condivisione di una iniziativa culturale con i cimbri tredicicomunigiani.

VI AREA DI INTERVENTO: ALTRI PROGETTI

- **Lin Min Tech**

Unitamente agli altri Istituti Culturali di Minoranza, nonché ad altri soggetti coinvolti nell'attività degli Enti, è stata costituita l'associazione Lin Min Tech al fine di massimizzare gli sforzi nella produzione di tecnologie informatiche applicate all'uso linguistico. E' stato così garantito il supporto informatico al dizionario cimbro on-line "Zimbarbort", il supporto informatico della versione audio, nonché l'applicativo per i-pad del dizionario cimbro.

- **Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia**

L'attività del Comitato è funzionale a sollecitare il confronto di idee e programmi intrapresi dalle diverse Comunità di Minoranza, promuovendo l'adozione di iniziative comuni.

- **Lusernar Boinechtn**

La manifestazione rientra nel tradizionale incontro con la popolazione di Luserna/Lusérn in occasione della assemblea pubblica dell'istituto, nella quale è presentata la relazione conclusiva dell'attività, vengono raccolti suggerimenti e

proposte sulle principali attività svolte dall'istituto in una logica di condivisione e coinvolgimento della popolazione.

2.10 - COMUNITA' E COMUNI RICOMPREDENTI LE COMUNITA' DI MINORANZA

Le Comunità dell'Alta Valsugana Bersntol, la Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, svolgono un ruolo importante ed integrativo rispetto a quello svolto dalla Provincia autonoma in applicazione della normativa provinciale a favore delle minoranze linguistiche.

Il Comun General de Fascia invece, in applicazione della normativa provinciale, svolge un ruolo primario, in sostituzione della Provincia, nella promozione della lingua, della storia, delle usanze e tradizioni e della cultura in generale della popolazione ladina.

Anche la scuola ladina ha una sua organizzazione e strutturazione autonoma, in linea evidentemente con l'ambito del sistema educativo provinciale.

Il compito fondamentale assegnato dalla normativa provinciale alle due Comunità è quello dell'istituzione degli sportelli linguistici e dell'accertamento della conoscenza della lingua di minoranza nel territorio di competenza.

Quanto sopra per dare una risposta alle popolazioni di minoranza che hanno il diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti in base all'ordinamento provinciale, situati nel territorio delle comunità di minoranza.

Nei predetti territori gli atti pubblici destinati alla pluralità di cittadini e di uffici devono essere redatti anche nella lingua di minoranza.

Inoltre nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle predette zone, i membri di tali organi possono usare la lingua di minoranza negli interventi orali, con la traduzione simultanea necessaria.

Infine, la Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di interesse delle popolazioni di minoranza nelle rispettive lingue minoritarie.

Le Comunità quindi provvedono all'assunzione del personale incaricato di svolgere i compiti più sopra evidenziati ed, inoltre, provvedono alla concessione di contributi per attività di tipo culturale, storico, promozionale di vario tipo agli Istituti culturali, ai Comuni, ai plessi scolastici, alle scuole dell'infanzia, in aggiunta oppure ad integrazione degli interventi di altri Enti ed organismi (Provincia autonoma, Regione, Comuni, ecc.).

COMUNITA' ALTA VALSUGANA BERSNTOL

Si riportano qui di seguito gli interventi a favore della minoranza mochena nel triennio 2012/2014.

ANNO 2012

- 1) Contributo a favore Pro Loco di Palù del Fersina per organizzazione rito della "Stela e Betschato";
- 2) Compartecipazione finanziaria al Comune di Fierozzo/Vlarötz per progetto "Farmaci a domicilio";
- 3) Contributo all'Associazione Fisarmoniche per realizzazione progetto approfondimento e sviluppo cultura musicale mòchena;
- 4) Contributo al Comune di Fierozzo/Vlarötz per realizzazione progetto comunicazione veicolare in lingua mòchena presso scuola Infanzia di Fierozzo/Vlarötz;
- 5) Contributo all'Istituto Comprensivo di Pergine¹ per la realizzazione progetto laboratorio informatico ludico presso scuola primaria di Fierozzo/Vlarötz;
- 6) Contributo al "Coro Cantiamo con Gioia" per confezionamento abiti tipici.

ANNO 2013

- 7) Contributo al Comune di Fierozzo/Vlarötz per realizzazione progetto comunicazione veicolare in lingua mòchena presso scuola Infanzia di Fierozzo/Vlarötz;
- 8) Compartecipazione finanziaria al Comune di Fierozzo/Vlarötz per progetto "Farmaci a domicilio";
- 9) Collaborazione professionale con prof. Francesco Bindi per realizzazione progetto informatico ludico presso scuola primaria di Fierozzo/Vlarötz (periodo sett-dic 2013);
- 10) Acquisto da Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia 300 copie volume "Unsere Wörter", da distribuire a scuole/biblioteche/comuni;
- 11) Realizzazione 1000 DVD Filmato su natura, ambiente e fauna in Valle dei Mòcheni, con testo in mòcheno realizzato da personale traduttore dell'ente, da distribuire a scuole/biblioteche/comuni.

ANNO 2014

- 12) Contributo al Comune di Fierozzo/Vlarötz per realizzazione progetto comunicazione veicolare in lingua mòchena presso scuola Infanzia di Fierozzo/Vlarötz;
- 13) Contributo alla Pro Loco di Palù del Fersina per organizzazione rito "Stela e

Carnevale";

- 14) Contributo all'Associazione culturale mochena "Schratl" per organizzazione presentazione marchio "Der Inser Stempi";
- 15) Compartecipazione finanziaria al Comune di Fierozzo/Vlarötz per progetto "Farmaci a domicilio";
- 16) Collaborazione professionale con Prof. Francesco Bindi per progetto laboratorio informatico ludico;
- 17) Realizzazione 1000 copie pubblicazione "Storia a fumetti della Valle dei Möcheni", con traduzioni in möcheno realizzate da personale traduttore dell'ente, da distribuire a scuole/biblioteche/comuni.

MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Molto interessanti anche gli interventi della Magnifica Comunità degli altipiani cimbri a favore della loro minoranza nel 2013/2014 a dimostrazione della sensibilità di tutta la Comunità a favore della minoranza cimbra.

- 1) Politiche di promozione del benessere familiare: prosecuzione del servizio di assistenza ai compiti per l'intero anno scolastico 2013-2014 e dell'apertura della saletta del "Ri-troviamoci in Folgaria", con Lavarone e Luserna/Lusérn;
- 2) Approvazione "Progetto coccole sperimentazione" promosso dalla Croce Rossa Italiana - Comitato locale altipiani Folgaria, Lavarone e Luserna/Lusérn, al fine di individuare le azioni più idonee al reinserimento e al miglioramento delle condizioni di vita di anziani soli e di soggetti vulnerabili del territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri;
- 3) Sostegno al Servizio educativo-linguistico di continuità "Klummane lustege tritt 0-6 anni" del Comune di Luserna/Lusérn;
- 4) Concessione contributo all'Istituto Cimbri - Kulturinstitut Lusérn per l'attivazione del TG di Comunità - anno 2014;
- 5) Sentiero della Grande Guerra «Dalle storie alla storia - 2° lotto - affido incarico di progettazione e realizzazione all'interno del "Progetto centenario della Grande Guerra"»;
- 6) Contributo all'Istituto cimbri di Luserna/Lusérn per il progetto "Summer Khindargart 2013";
- 7) Contributo al Comune di Luserna/Lusérn per lo stage "Recitare cantando" - luglio 2013;

- 8) Contributo al Comune di Luserna/Lusérn per lo spettacolo itinerante lungo il Sentiero cimbro dell'immaginario.

COMUN GENERAL DE FASCIA

Come sopra accennato, al Comun General de Fascia (istituito con L.P. n.3/2006 e costituito con successiva L.P. n. 1/2010 che ne ha approvato lo statuto) è devoluto il compito di curare gli interessi della comunità ladina, promuovendo la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo, altresì, il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica.

Il Comun General de Fascia esercita le funzioni amministrative in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, di usi e costumi locali, istituzioni culturali, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina (art. 19 L.P. n. 3/2006; art. 25 L.P. n. 6/2008 e art. 2 Statuto del Comun General).

Il Comun General de Fascia, pertanto, provvede autonomamente alla pianificazione ed attuazione delle azioni necessarie alla tutela e promozione, avvalendosi della Consulta Ladina, organo di partecipazione e proposta di detta pianificazione, nominato dallo stesso Comun General e composto, oltre che dal Presidente (Procurador) del Comun General e da un funzionario esperto in politica linguistica, da soggetti esterni al Comun, quali un rappresentante dell'Istitut cultural ladin, il dirigente (Sorastant) o un delegato della Scola ladina de Fascia, un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di Fassa, due rappresentanti dell'Union di ladins de Fascia (di cui uno scelto fra esponenti dell'associazionismo culturale del territorio). Detta composizione della Consulta Ladina, che prevede la partecipazione al suo interno degli enti e organismi aventi finalità di tutela analoghe e dell'ente preposto alla promozione turistica, garantisce un'ampia capacità di analisi per l'individuazione delle azioni necessarie al perseguimento dell'obiettivo di tutela e promozione, rendendo possibile omogeneità e sinergia con le iniziative degli enti ivi rappresentati.

La Consulta ladina propone annualmente al Comun General di adottare un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni. Detto piano, dopo l'approvazione da parte del Comun General de Fascia, viene trasmesso al Servizio Minoranze linguistiche della Provincia di Trento per l'assegnazione, mediante determinazione del dirigente, delle risorse di cui al fondo

provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche.

Il Comun General de Fascia dispone quindi delle risorse stanziare con il fondo provinciale per la tutela delle minoranze e si avvale anche di finanziamenti pubblici erogati dalla Regione e del concorso finanziario dei 7 Comuni ladini che, in forza di apposita convenzione (art. 7 convenzione dd. 25.09.2012 Rep. 443/Atti privati) stipulata con il Comun General, devono versare annualmente il 50% degli specifici finanziamenti destinati alle minoranze linguistiche che spettano ad essi nell'ambito del fondo perequativo (in forza dell'art. 6, 5 c. L.P. 36/1993 e succ. mod. in materia di finanza locale).

Quest'ultimo aspetto ha rivelato delle criticità nell'effettività e nella misura dei versamenti dovuti dai comuni. Ai fini di una efficace gestione associata ed unitaria delle politiche linguistiche e culturali, I Comun General auspica che la Provincia, per il tramite del servizio competente Enti locali, in sede di comunicazione ed erogazione del Fondo perequativo, indichi e specifichi ai singoli Comuni l'ammontare della parte di fondo che dovrà essere utilizzata a favore delle iniziative in tema di tutela e promozione della lingua e cultura minoritaria.

Va evidenziato, con riferimento ai finanziamenti necessari per l'attuazione dei progetti di politica linguistica, che gli stessi hanno subito un calo di circa il 20% negli ultimi anni, mentre i finanziamenti statali di cui alla Legge n. 482/1999 non sono stati nemmeno erogati.

In relazione ai trasferimenti provinciali inerenti le iniziative nel campo dell'informazione in lingua di minoranza, effettuati sulla base del Piano dell'informazione redatto ed approvato dalla Provincia su proposta del Comun General (ex art. 23 L.P. n. 6/2008) di durata pluriennale, il Comun auspica che i trasferimenti vengano disposti "una tantum", cioè in somma totale e non per singole voci prestabilite e collegate a programmi specifici sia a stampa che radiofonici e televisivi. E ciò in quanto è necessaria una maggiore flessibilità nella suddivisione fra i vari interventi previsti e nell'adattamento a mutamenti nel corso di realizzazione dei progetti, tenuto conto della pluriennalità del piano.

Per l'anno 2014 il piano organico di interventi di politica linguistica e culturale approvato dal Comun General de Fascia ha previsto:

- ***Interventi a sostegno dell'informazione in lingua ladina***

Negli ultimi anni la Consulta ha dedicato particolare attenzione all'uso della lingua nel campo della comunicazione, in particolare, televisiva, ritenendo l'informazione

elemento strategico per la politica linguistica ed attuando strategie di revisione e impostazione dell'uso della lingua nei mezzi di comunicazione, soprattutto radio e televisione. E' stato creato, all'interno del Comun General, un comitato di redazione stabile, coordinato da un capo redattore, al fine dell'individuazione dei referenti, dei contenuti, modalità e strategie per l'uso della lingua di minoranza nelle trasmissioni radiofoniche e soprattutto in quelle televisive, potendo godere di un canale (TML) dedicato alle minoranze. Il palinsesto del canale televisivo di TML è stato quindi interamente revisionato e implementato, con l'attività di una nuova figura professionale di coordinatore-direttore (per ora a incarico annuale) del palinsesto che svolge il suo incarico in collaborazione con l'Union di Ladins de Fascia, l'Istituto culturale, la Scola ladina e la redazione di TML. La programmazione televisiva viene quindi definita all'interno del Comun General nelle aree della promozione del canale, informazione, attualità e approfondimento, cultura, programmi per bambini e di intrattenimento. Il Comun svolge anche attività di verifica dei programmi televisivi del canale in lingua ladina prodotti da terzi.

Per quanto riguarda la stampa, il Comun General ha sostenuto il periodico la "Usc di ladins", scritto interamente in lingua di minoranza e diffuso in tutta l'area ladino-dolomitica, con sezioni dedicate alle altre comunità ladine regionali e alla comunità di minoranza ampezzana. Il periodico ha una redazione fassana riconducibile all'Union di ladins de Fascia e all'Union Generela di ladins dla Dolomites, associazioni con le quali il Comun General collabora anche per ampliare i servizi nel campo dell'informazione che dette due associazioni possono offrire.

Per le trasmissioni radiofoniche, il Comun ha in essere convenzioni con Radio Studio Record (radio locale) e con l'Union di ladins de Fascia per la produzione e messa in onda di programmi radiofonici in lingua ladina. Con la Radio la convenzione stipulata prevede la realizzazione e messa in onda di 3 ore di programmazione ladina settimanale e la diffusione di programmi radiofonici realizzati direttamente dall'Union di Ladins de Fascia. Con quest'ultima è in essere una convenzione che prevede la produzione di 30 minuti giornalieri di programmi radiofonici in lingua. Le trasmissioni radiofoniche in lingua ladina, trasmesse da Radio Studio Record in forza delle citate convenzioni, sono 12 e vanno a coprire un palinsesto radiofonico settimanale in orari predeterminati.

- ***Interventi di formazione e alfabetizzazione***

In tema, va segnalata l'iniziativa congiunta con la Scola ladina de Fascia e l'Istitut cultural ladin (con il supporto di Linmitech) volta al rinnovo dei materiali didattici e loro diffusione su piattaforme digitali al fine dell'alfabetizzazione degli adulti, i cui corsi sono affidati alla Scola ladina de Fascia.

Al Comun General de Fascia è devoluta anche la competenza in materia di accertamento della lingua ladina (art. 18 L.P. 6/2008) la cui procedura è, quindi, attuata e seguita dal Comun General.

- ***Interventi di sostegno al progetto di raccolta del materiale testuale in lingua ladina, elaborazione di dizionari e creazione di nuovi strumenti per il trattamento automatico della lingua***

Il Comun General de Fascia contribuisce alla partecipazione all'Associazione Linmitech per la gestione delle infrastrutture automatiche di uso della lingua ladina (banche dati lessicali on line, correttori ortografici, ecc.) su piattaforme condivise con le altre minoranze del Trentino. Il progetto, cd. di pianificazione del corpus è in capo all'Istitut cultural ladin.

- ***Implementazione linguistica (prestige planning)***

Trattasi di interventi per la diffusione e normalizzazione della lingua con l'obiettivo di rendere l'uso del ladino primario in tutti i settori della società e la valorizzazione dell'identità. Tra questi si evidenziano i cd. Eventi identitari, quali l'Aisciuda ladina, la Festa ta Mont (iniziativa dell'omonima associazione), la Festa del Rengraziament (iniziativa dell'Union di Ladins de Fascia), I Carnascér Fascian. L'Aisciuda ladina coinvolge diversi settori della società (scuola, albergatori, artigiani, commercianti, produttori locali, associazioni sportive). L'evento si svolge nel corso di una settimana, di solito la prima di maggio. Altra iniziativa curata dal Comun General de Fascia è "Per ladin... amò più bel!" che prevede la collaborazione ed il sostegno ad enti privati, alla realizzazione di manifesti bilingui o in lingua (per es. la pubblicità, le buste, la carta regalo, le bustine di zucchero del Fassa Coop) e alle iniziative dell'associazione giovani albergatori che propongono percorsi di valorizzazione identitari mediante il progetto Ladinhotel. L'iniziativa "Volontadives del lengaz" (volontari della lingua) prevede la riunione (ogni tre settimane circa) di persone ladine nella sede del Comun General per parlare in ladino di diversi argomenti che riguardano la realtà di

minoranza. Il progetto "*Na raida anter le mendranzes*" prevede la conoscenza di altre realtà di minoranza sia locali che nazionali o europee.

- ***Progetti di cooperazione interminoritaria***

In detto ambito il Comun General de Fascia per il 2014 ha previsto l'adesione all'associazione NPDP (Network to promote linguistic diversity), rete europea che si occupa di politica e pianificazione linguistica promossa e sovvenzionata dalla Commissione Europea.

- ***Sostegno alle attività di promozione linguistica***

Finanziamento alla Union di Ladins de Fascia, quale associazione radicata sul territorio per € 40.000,00. Finanziamenti a progetti ed iniziative di rilevanza per la lingua e in particolare, all'iniziativa che prevede la pubblicazione di una raccolta cronologica in un unico volume degli episodi delle Patofies de Scedola, fumetti satirici in ladino, pubblicati nel periodo 2006 - 2013 sulla Usc di Ladins. La raccolta è effettuata dall'autore e corredata da testi informativi e con breve traduzione, curata dall'Ufficio Servizi Linguistici del Comune.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (1)

(g.u. 20 novembre 1972, n. 301)

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

ESTRATTO

Titolo I

Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali (3).

Capo II

Funzioni della regione (5)

Art. 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie (6):

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (7);
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale (8);
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari (9);
- 6) servizi antincendi (10);
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (11);
- 8) ordinamento delle camere di commercio (12);
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative (13);
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale (14).

Capo III

Funzioni delle province (20)

Art. 8

Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie (21):

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (22);

- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano ⁽²³⁾;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive ⁽²⁴⁾;
- 5) urbanistica e piani regolatori ⁽²⁵⁾;
- 6) tutela del paesaggio ⁽²⁶⁾;
- 7) usi civici ⁽²⁷⁾;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini ⁽²⁸⁾;
- 9) artigianato ⁽²⁹⁾;
- 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici ⁽³⁰⁾;
- 11) porti lacuali;
- 12) fiere e mercati;
- 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche ⁽³¹⁾;
- 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere ⁽³²⁾;
- 15) caccia e pesca ⁽³³⁾;
- 16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna ⁽³⁴⁾;
- 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale ⁽³⁵⁾;
- 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia ⁽³⁶⁾;
- 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali ⁽³⁷⁾;
- 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci ⁽³⁸⁾;
- 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica ⁽³⁹⁾;
- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica ⁽⁴⁰⁾;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa ⁽⁴¹⁾;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento e formazione professionale ⁽⁴²⁾.

Art. 15

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ⁽⁵⁵⁾.

Titolo II
Organi della regione e delle province

Capo I
Organi della regione

Art. 30

Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari.

Il presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento ⁽⁶⁸⁾.

Art. 36

La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ⁽⁷²⁾.

Capo II
Organi della provincia

Art. 48

Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il

quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica ⁽⁸²⁾.

Titolo IX *Organi giurisdizionali*

Art. 92

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ⁽¹¹⁹⁾.

Titolo XI *Uso della lingua tedesca e del ladino*

Art. 102

Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ⁽¹²⁵⁾.

NOTE

- (1) Questo testo unico, che raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della l. 31 dicembre 1962, n. 1777 (g.u. 12 gennaio 1963, n. 10), della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1, è stato modificato dalla l. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (g.u. 14 aprile 1989, n. 87), dalla l. 30 novembre 1989, n. 386, dalla l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226), dalla l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 438. L'art. 116 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), ha richiamato la regione usando la denominazione "Trentino - Alto Adige/Südtirol".
- (3) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 dicembre 1970, n. 192 e 19 febbraio 1976, n. 34.
- (5) L'attribuzione di competenze legislative alla regione dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
- (6) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 26 giugno 1956, n. 6, 18 maggio 1960, n. 32, 15 giugno 1960, n. 40, 22 dicembre 1961, n. 68, 19 aprile 1962, n. 37, 14 luglio 1971, n. 172, 1 marzo 1972, n. 37, 22 luglio 1976, n. 182, 18 ottobre 1983, n. 312, 15 maggio 1987, n. 167, 28 luglio 1987, n. 289, 28 aprile 1989, n. 242, 16 luglio 1991, n. 349, 31 maggio 2001, n. 170, 24 luglio 2012, n. 207 e l'ordinanza 23 dicembre 1998, n. 436.
- (7) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 5 maggio 1959, n. 23, 10 giugno 1966, n. 60, 21

- maggio 1975, n. 114 e 31 marzo 2006, n. 132.
- (8) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 19 dicembre 1966, n. 118, 10 febbraio 1969, n. 13 e 29 aprile 1971, n. 92.
- (9) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 16 giugno 1988, n. 646.
- (10) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 28 dicembre 1971, n. 208.
- (11) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 5 novembre 1984, n. 245, 7 aprile 1987, n. 107, 25 luglio 1995, n. 373 e 23 febbraio 2007, n. 50.
- (12) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 1 aprile 1982, n. 65.
- (13) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 30 dicembre 1958, n. 80 e 1 luglio 1986, n. 166.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226) e dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Relativamente al n. 10 vedi la sentenza della corte costituzionale 6 febbraio 1969, n. 7 e l'art. 3, secondo comma del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473.
- (20) L'attribuzione di competenze legislative alle province dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
- (21) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1988, n. 633 e 9 marzo 1989, n. 102.
- (22) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 8 gennaio 1991, n. 32 e 24 ottobre 2001, n. 340.
- (23) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 28.
- (24) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 11 luglio 1961, n. 46, 15 luglio 1985, n. 207, 14 aprile 1988, n. 450, 12 febbraio 1996, n. 29 e 15 ottobre 2003, n. 312.
- (25) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 29 aprile 1971, n. 92 e 27 ottobre 1988, n. 999.
- (26) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2009, n. 226.
- (27) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 8 giugno 1963, n. 87.
- (28) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 25 giugno 1956, n. 4 e 1 marzo 1972, n. 35.
- (29) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 luglio 1988, n. 796 e 19 dicembre 2006, n. 423.
- (30) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 13 novembre 1985, n. 287 e 25 febbraio 1988, n. 217.
- (31) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 febbraio 1969, n. 13, 28 dicembre 1971, n. 208, 15 ottobre 2003, n. 312, 1 aprile 2011, n. 109 e 11 giugno 2014, n. 169.
- (32) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 532, 27 dicembre 1991, n. 482, 7 aprile 2011, n. 112 e 20 giugno 2013, n. 145.
- (33) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 25 novembre 2008, n. 387, 21 aprile 2011, n. 151 e 12 dicembre 2012, n. 278.
- (34) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 novembre 2007, n. 378, 1 agosto 2008, n. 329, 25 novembre 2008, n. 387 e 21 aprile 2011, n. 151.
- (35) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 19 dicembre 1966, n. 118, 19 maggio 1988, n. 555, 29 dicembre 2004, n. 428, 12 febbraio 2010, n. 45 e 12 luglio 2013, n. 187.
- (36) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 15 luglio 1985, n. 207, 14 aprile 1988, n. 449, 26 febbraio 1998, n. 30 e 13 ottobre 2006, n. 327.
- (37) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 15 luglio 1985, n. 207 e 28 gennaio 1991, n. 32.
- (38) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 15 luglio 1986, n. 195.
- (39) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 3 dicembre 1987, n. 433 e 25 marzo 1992, n. 123.
- (40) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 9 maggio 1985, n. 139 e 18 marzo 2005, n. 106.
- (41) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 23 luglio 1974, n. 250 e 26 febbraio 1998, n. 30.
- (42) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 dicembre 1970, n. 192, 15 luglio 1993, n. 316 e 14 luglio 2009, n. 213.
- (55) Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1988, n. 633, 17 giugno 1987, n. 227, 29 luglio 1992, n. 382 e 10 novembre 1992, n. 427.
- (58) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 aprile 1976, n. 101, 23 dicembre 1994, n. 445 e l'ordinanza della corte costituzionale 19 dicembre 2006, n. 430.
- (68) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
- (72) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
- (82) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 233 e 21 ottobre 1998, n. 356.
- (119) Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
- (125) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 233.

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento (1)

(G.U. 16 febbraio 1994, n. 38)

Art. 01

Finalità

1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la Regione, la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti (2).

Art. 1

Uso della lingua ladina

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le forze armate e le forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

4 bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana (3).

Art. 1 bis

Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti

davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all'articolo 5 e all'articolo 01 è consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.
3. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non è possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento.
5. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalità di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'articolo 5 ⁽⁴⁾.

Art. 2

Scuola

1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della Provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

4 bis. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.

5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla Provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi ⁽⁵⁾.

Art. 2 bis

Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra

1. Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3 bis, nonché della lingua mochena e di quella cimbra.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate ⁽⁶⁾.

Art. 3
Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1 ⁽⁷⁾.

Art. 3 bis
Concessionari di pubblici servizi

1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti.

2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti ⁽⁸⁾.

Art. 3 ter
Ripristino dei cognomi in forma originaria

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli

nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti ⁽⁹⁾.

Art. 3 quater

Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive

1. Il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.

2. Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attività realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalità la provincia può stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 può essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea ⁽¹⁰⁾.

Art. 4

Censimenti

1. Nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle località ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

Art. 5

Individuazione delle località ladine

1. Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich ⁽¹¹⁾.

Art. 5 bis

Disposizioni finali

1. Si applicano nella provincia di Trento le norme di tutela delle minoranze previste dalla legge 15 dicembre 1992, n. 482, in quanto più favorevoli rispetto alle norme vigenti nella medesima provincia ⁽¹²⁾.

NOTE

(1) Titolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

(3) Articolo così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261 e dall'art. 1 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 178.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

- (5) Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, modificato dall'art. 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 344 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (6) Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (8) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321 (per una disposizione transitoria connessa all'inserimento vedi lo stesso art. 4, comma 2) e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (9) Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
- (10) Articolo aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
- (11) Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321.
- (12) Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

LEGGE PROVINCIALE SULLE MINORANZE LINGUISTICHE 2008

Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (1)

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali

(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1)

Titolo I *Principi e disposizioni comuni*

Capo I *Principi e definizioni*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.

2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

Art. 2 *Minoranze linguistiche locali*

1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione.

2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.

3. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle varietà locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.

4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.

Art. 3 *Determinazioni territoriali*

1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga e Vigo di Fassa - Vich costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunità ladina dolomitica.

2. Il territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bernstol costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mòchena.

3. Il territorio del comune di Luserna - Lusérn costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.

4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli

interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.

Art. 4

Diritti dei cittadini di minoranza linguistica

1. All'interno dei territori indicati dall'articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunità e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire discriminazioni.

2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una adeguata formazione.

3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini.

4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra e disciplina l'uso della lingua propria di tali popolazioni.

Art. 5

Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza

1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.

Capo II

Competenze e responsabilità

Art. 6

Obiettivi

1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate "comunità", pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall'articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra.

Art. 7

Autonomia istituzionale e organizzativa

1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l'identità delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.

2. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di Luserna - Lusérn quale soggetto rappresentante la popolazione cimbra.

Art. 8

Rappresentanza delle minoranze

1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall'articolo 3 è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal Presidente del Comun general de Fascia, dal presidente del consiglio mòcheno e dal Sindaco del Comune di Luserna - Lusérn.

Capo III

Istituzioni delle minoranze

Art. 9

Conferenza delle minoranze

1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:

- a) il Presidente della Provincia che la presiede;
- b) i membri della Giunta provinciale;
- c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
- d) il Presidente del Comun general de Fascia;
- e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra;
- f) i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3;
- g) i rappresentanti degli istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro;
- h) il sorastant de la scola ladina;
- i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mòcheno e cimbro;
- j) il president de l'Union di ladins de Fascia;
- k) il president dla Union generela di ladins dla Dolomites.

2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi;
- b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonché sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;
- c) esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 5 ⁽²⁾.

3. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

Art. 10

Autorità per le minoranze linguistiche

1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.

2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano

in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:

- a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
- b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
- c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
- d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.

4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.

6. Al presidente dell'autorità spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.

7. L'autorità:

- a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al *Comun general de Fascia* e ai comuni di cui all'articolo 3 nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
- c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- d) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;
- e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue dipendenze.

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità ⁽³⁾.

Art. 11

Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali

1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:

- a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;
- b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;
- c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti pubblici in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;
- d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;
- e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;
- f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;
- g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.

Capo IV

Istituti culturali

Art. 12

Istituti culturali per le popolazioni di minoranza

1. L'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn", l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, enti strumentali della Provincia ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, curano, in conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.

2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro emanazione; entro tale termine, il Comun general de Fascia per l'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn", il consiglio mòcheno per l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e il Comune di Luserna - Lusérn per l'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte.

Art. 13

Statuti

1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino), e 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli istituti disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono agli atti organizzativi previsti per gli enti strumentali della Provincia.

1 bis. Lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Questo comma si applica a

decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti.

2. Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione (4).

Art. 14

Norme linguistiche e di grafia

1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi compresi i toponimi, anche per favorire il processo di standardizzazione linguistica.

Capo V

Rapporti interistituzionali

Art. 15

Accordi e intese di cooperazione

1. Nelle materie di loro competenza, il Comune general de Fascia, i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e il Comune di Luserna - Lusérn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica.

Titolo II

Tutela e promozione della lingua

Capo I

Uso, apprendimento e accertamento della lingua

Art. 16

Uso della lingua propria della minoranza

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale, siti nei territori di cui all'articolo 3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell'interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.

3. Nei territori di cui all'articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere

la lingua della minoranza. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.

5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, nei territori di cui all'articolo 3, le indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre promuove la realizzazione e l'esposizione di insegne informative bilingui da parte di privati.

Art. 17

Apprendimento della lingua della minoranza

1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità di cui all'articolo 4, le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate minoranze linguistiche garantiscono l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di minoranza.

2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Provincia, con gli istituti di cui all'articolo 12 e con gli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, curano l'alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un'adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente.

Art. 18

Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza

1. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), quest'articolo disciplina l'accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture ladina, mochena e cimbra.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato dal Comun general de Fascia, che rilascia l'attestato di conoscenza. Il Comun general de Fascia si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dalla scola ladina de Fascia prevista dall'articolo 47 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e uno dall'Istituto culturale ladino.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena è effettuato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che rilascia l'attestato di conoscenza. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Istituto culturale mocheno e uno dalla Provincia.

4. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra è effettuato dalla Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, che rilascia l'attestato di conoscenza. La Magnifica Comunità degli altipiani cimbri si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Istituto culturale cimbro e uno dalla Provincia.

5. Per l'insegnamento delle lingue mochena e cimbra nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, nonché nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica e formativa situate in un comune mocheno o nel comune cimbro, individuati dall'articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, è accertata anche la conoscenza della lingua di riferimento. A tal fine la commissione è integrata da un esperto della lingua tedesca, designato dalla Provincia.

6. L'accertamento previsto dai commi 2, 3 e 4 è svolto almeno una volta all'anno; la valutazione del livello di competenza individuale è svolta sulla base del quadro comune di riferimento europeo (QCER) raccomandato dal Consiglio d'Europa. La Provincia cura la tenuta di un elenco delle persone in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua minoritaria.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la valutazione della conoscenza della lingua e della

cultura minoritaria, il modello di attestato nonché le modalità di prima applicazione anche in relazione ai procedimenti di accertamento non ancora conclusi, sentita la conferenza delle minoranze e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; fino alla data di efficacia di questo provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di quest'articolo (5).

Capo II *Toponomastica*

Art. 19 *Repertori dei toponimi*

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il *Comun general de Fascia*, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra.

2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.

3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.

4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).

5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.

6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.

7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.

Art. 20 *Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici*

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1987.

2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il *Comun general de Fascia* sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mòchena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mòchena o di quella cimbra.

3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del Presidente del *Comun general de Fascia* o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all'approvazione del *Comun general de Fascia*, sentito il parere della commissione toponomastica ladina; per le comunità mòchena e cimbra all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mòchena o cimbra.

5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi

situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

Art. 21

Cartografia del territorio provinciale

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi dei territori delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti culturali per la formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico trentino.

2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all'articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.

Capo III

Cultura e informazione

Art. 22

Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e ricreative.

2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza.

3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi.

Art. 23

Sostegno all'editoria e informazione

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.

2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l'editoria e l'informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.

3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.

4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l'innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall'articolo 24.

5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali.

6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di

assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra attraverso:

- a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;
- b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all'articolo 3 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

Titolo III *Sostegno economico e finanziario*

Art. 24 *Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza*

1. E' istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.

2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:

- a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria ai sensi dell'articolo 23;
- b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;
- c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali nonché al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall'articolo 25.

3. *omissis* (6)

Titolo IV *Gruppo linguistico ladino*

Art. 25 *Attività culturali e di politica linguistica*

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il *Comun general de Fascia* esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il *Comun general de Fascia* esercita queste funzioni sentito il parere della consulta ladina.

2. Il *Comun general de Fascia* provvede in particolare, avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina.

Art. 26 *Consulta ladina*

1. La consulta ladina è nominata dal *Comun general de Fascia* per la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di dieci membri. Ne fanno comunque parte:

- a) il Presidente del *Comun general de Fascia* o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario del *Comun general de Fascia* esperto in materia di politica linguistica;
- c) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - *Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn"*;

- d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato;
- e) un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di Fassa;
- f) due rappresentanti designati dall'Union di ladins de Fascia di cui uno scelto fra esponenti dell'associazionismo culturale della Val di Fassa.

2. E' compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, valutare le attività in essere e monitorarne l'efficacia, individuare le necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e valorizzazione della lingua ladina.

3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni.

4. Per l'attuazione del piano organico degli interventi il Comun general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali, statali ed europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.

5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei.

6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di organizzazione e funzionamento della consulta ladina.

Art. 27

Toponomastica ladina

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di toponomastica.

2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti l'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del repertorio dei toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della commissione toponomastica ladina.

Art. 28

Commissione toponomastica ladina

1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da:

- a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn";
- c) un rappresentante designato dall'Union di ladins de Fascia;
- d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

3. Funge da segretario della commissione un dipendente del Comun general de Fascia.

4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun general de Fascia l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi ladini, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn".

5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni ladini; esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni dei comuni ladini riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 29
Accesso al pubblico impiego

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia, dagli enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e dai concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento.

2. Il *Comun general de Fascia* e gli enti di cui al comma 1 garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo.

3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all'uso della lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Titolo V
Minoranze germanofone

Art. 30
Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena

1. Almeno una volta all'anno è convocata una riunione congiunta dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol. Tale organismo, denominato in seguito assemblea mòchena, ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva comunità debbono attenersi.

2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell'assemblea sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni mòcheni. Il presidente dell'assemblea mòchena partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione mòchena.

3. I sindaci dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol compongono il consiglio mòcheno, organo presieduto dal presidente dell'assemblea.

4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità mòchena assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento dell'assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da specifici regolamenti approvati dall'assemblea mòchena a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento contestuale con gli organismi della comunità.

Art. 31
Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra

1. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della comunità debbono attenersi.

2. Il Sindaco di Luserna - Lusérn o suo delegato partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra.

3. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 32

Accesso al pubblico impiego

1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn.

3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.

4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all'uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Art. 33

Commissione toponomastica mòchena

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica mòchena.

2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) tre rappresentanti designati dall'assemblea mòchena, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni mòcheni; esprime altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 34

Commissione toponomastica cimbra

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio del comune di Luserna - Lusérn, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica cimbra.

2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna - Lusérn, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti designati dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nel territorio del comune di Luserna - Lusérn; esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna - Lusérn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 35

omissis ⁽⁷⁾

Art. 36

omissis ⁽⁸⁾

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 37

Attuazione e abrogazioni

1. Fino all'istituzione del Comun general de Fascia e delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, le rispettive funzioni previste da questa legge sono esercitate, in quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal Comprensorio Alta Valsugana.

omissis ⁽⁹⁾

Art. 38

Norme finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Tabella A
omissis ⁽¹⁰⁾

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle minoranze linguistiche", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.
- (2) Vedi anche l'art. 1 della l.p. 30 luglio 2008, n. 13.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 12.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (5) Articolo così sostituito dall'art. 74 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per attuarne il comma 1, nel testo vigente prima della sostituzione, era stato emanato il d.p.p. 23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 giugno 2013, n. 1255.
- (7) Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della l.p. 15 giugno 2005, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (8) Articolo modificativo degli articoli 17 e 19 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (9) Commi abrogativi della l.p. 28 ottobre 1985, n. 17, dell'art. 36 della l.p. 30 luglio 1987, n. 12, della l.p. 30 agosto 1999, n. 4, dell'art. 26 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dell'art. 7 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dell'art. 9 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7, dell'art. 8 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, modificativi degli articoli 2, 9, 11 e abrogativi del capo III della l.p. 27 agosto 1987, n. 16 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge).
- (10) Disposizioni finanziarie.

LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 2006

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (1) (2)

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

(b.u. 16 agosto 2006, n. 33, suppl. n. 2)

INDICE (estratto)

Titolo I - Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento

Capo I - Finalità e principi generali

Art. 3 - Tutela delle minoranze linguistiche locali

Titolo II - Soggetti del sistema educativo provinciale

Capo II - Istituzioni scolastiche e formative provinciali

Sezione I - Disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 18 - Progetto d'istituto e carta dei servizi

Sezione III - Organi

Art. 22 - Consiglio dell'istituzione

Capo V - Governo del sistema educativo provinciale

Sezione II - Supporto alle funzioni di governo

Art. 39 - Consiglio del sistema educativo provinciale

Titolo III - Disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali

Capo I - Disposizioni speciali per la minoranza ladina

Art. 45 - Organizzazione della scuola ladina di Fassa

Art. 46 - Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educasion e la formazion)

Art. 47 - Istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)

Art. 48 - Consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina)

Art. 49 - Dirigente dell'istituzione (sorastant de la scola ladina)

Art. 50 - Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin de formazion e enrescida didattica (OLFED))

Capo II - Disposizioni particolari per le minoranze mochena e cimbra

Art. 51 - Disposizioni particolari per il sostegno della conoscenza delle lingue mochena e cimbra

Art. 52 - Partecipazione agli organi collegiali della scuola

Titolo VI - Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale

Capo I - Risorse umane del sistema educativo provinciale

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 95 - Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

Art. 97 - Disposizioni particolari per i docenti della scola ladina de Fascia

Art. 98 - Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna

Titolo I

Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento

Capo I

Finalità e principi generali

Art. 3

Tutela delle minoranze linguistiche locali

1. La Provincia tutela e promuove nell'ambito del sistema educativo provinciale la lingua e la

cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra insediate nelle località individuate dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), e dalla legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento), secondo le disposizioni del titolo III.

2. A tal fine è garantito l'insegnamento della cultura nonché l'insegnamento, anche veicolare, della lingua ladina, mochena e cimbra e sono previste particolari misure organizzative secondo quanto disposto da questa legge; per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra può essere utilizzata anche la lingua tedesca.

Titolo II

Soggetti del sistema educativo provinciale

Capo II

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

Sezione I

Disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 18

Progetto d'istituto e carta dei servizi

1. Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto d'istituto, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, secondo principi di leale collaborazione e partecipazione e in coerenza con gli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e con gli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per le finalità previste da questa legge. Il progetto d'istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo statuto dell'istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie, umane e organizzative assegnate all'istituzione.

3. Il progetto d'istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza didattica, metodologica e valutativa del personale docente, contiene l'offerta formativa e in particolare:

- a) le scelte educative e i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa;
- b) i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e di alta formazione professionale, in attuazione delle politiche del lavoro;
- c) la progettazione curricolare ed extracurricolare che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;
- d) le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
- e) la ripartizione dell'orario complessivo secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, e i criteri per la formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia ai sensi dell'articolo 86;
- f) criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
- g) le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola;
- h) le iniziative d'informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5⁽⁸⁾.

4. Nel rispetto degli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola e tenendo conto delle proposte della consulta dei genitori e, per le istituzioni del secondo ciclo, della consulta degli studenti, il consiglio dell'istituzione approva il progetto d'istituto, sulla base di quanto deliberato dal collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattico-

educativa, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2.

5. Il progetto d'istituto è pubblico e reso disponibile all'interno dell'istituzione, che ne cura la consegna agli studenti all'atto dell'iscrizione, anche in estratto. Il progetto d'istituto è trasmesso al competente dipartimento provinciale.

6. Nelle istituzioni scolastiche e formative frequentate da un numero significativo di studenti provenienti dai comuni mocheni e da quello cimbro individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993 è prevista la realizzazione di specifici progetti o interventi per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra. Il numero degli studenti è individuato secondo criteri stabiliti dalla Provincia, sulla base di un'intesa definita con la conferenza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999.

7. Le istituzioni scolastiche e formative approvano la carta dei servizi, quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio di ciascuna istituzione e informa l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa di ciascuna istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.

Sezione III *Organi*

Art. 22 *Consiglio dell'istituzione*

1. Il consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e dei principi definiti nello statuto, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

2. In particolare il consiglio approva:

- a) lo statuto e il regolamento interno;
- b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- c) il progetto d'istituto;
- d) *omissis*
- e) il bilancio e il conto consuntivo;
- f) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;
- g) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
- h) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di undici membri - in modo da garantire comunque la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica - che sono individuati mediante elezioni indette dal dirigente dell'istituzione con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti del secondo ciclo e alle famiglie. Lo statuto dell'istituzione può prevedere la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di non più di cinque rappresentanti del territorio, indicando se tali componenti partecipano alle sedute con o senza diritto di voto. Il presidente è scelto fra i membri della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo statuto ai sensi dell'articolo 17, tenendo conto della complessità organizzativa dell'istituzione. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio; il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario.

4. Nelle istituzioni scolastiche e formative con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro lo statuto prevede la presenza nel consiglio dell'istituzione della rappresentanza della minoranza linguistica medesima.

5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nonché i casi e le modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione.

6. Fino alla nomina del consiglio dell'istituzione il consiglio d'istituto operante presso ciascuna istituzione alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni attribuite al consiglio dell'istituzione, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le disposizioni relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica ⁽⁹⁾.

Capo V
Governo del sistema educativo provinciale

Sezione II
Supporto alle funzioni di govorno

Art. 39
Consiglio del sistema educativo provinciale

1. E' istituito il consiglio del sistema educativo provinciale, quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle componenti della comunità scolastica. Il consiglio resta in carica per la durata della legislatura.

2. Il consiglio è composto da:

- a) tre rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali e uno dei docenti delle scuole dell'infanzia equiparate;
- c) dieci rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di cui cinque del primo ciclo e cinque del secondo ciclo; almeno uno di essi deve essere un rappresentante degli insegnanti di sostegno;
- d) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
- e) due rappresentanti del personale direttivo e due del personale docente delle istituzioni paritarie, con garanzia di rappresentanza per le istituzioni formative;
- f) quattro rappresentanti dei genitori di cui uno rappresentante delle associazioni riconosciute dei genitori;
- g) quattro rappresentanti degli studenti del secondo ciclo;
- h) il direttore dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) o un suo delegato;
- i) il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
- j) previa intesa con l'Università statale degli studi di Trento, il rettore o un suo delegato;
- k) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- l) due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei sindacati dei lavoratori.

3. Il consiglio del sistema educativo provinciale per la trattazione di argomenti rientranti nella propria competenza riguardanti le minoranze mochena e cimbra è integrato da un rappresentante designato dalla componente mochena e cimbra della conferenza delle minoranze linguistiche prevista dall'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999 scelto tra i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e i genitori delle sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni e cimbro.

4. Del consiglio fa parte il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione o un suo delegato. Partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante del consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion).

5. Il consiglio esprime parere sugli atti provinciali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

- a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c) piano provinciale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- d) educazione permanente svolta dalle istituzioni scolastiche e formative;
- e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

6. Il consiglio provvede agli adempimenti previsti, relativamente allo stato giuridico del personale, dall'articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

7. Il consiglio svolge inoltre attività consultiva e di supporto su altri temi di interesse rientranti nelle materie di competenza o sottopostigli dalla Provincia; esprime inoltre pareri sui disegni di legge provinciale attinenti il sistema educativo provinciale.

8. Ai componenti del consiglio, compresi i dipendenti provinciali purché impegnati al di fuori dell'orario di servizio, spettano un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura massima

stabilita dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali; al presidente è corrisposta un'indennità annua nella misura massima corrispondente all'assegno compensativo previsto dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

9. Le modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio, ivi compresi i casi e le modalità di sostituzione dei componenti, di validità delle deliberazioni e di espressione dei pareri sono definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce inoltre le modalità per la nomina del vicepresidente e le modalità di formazione e nomina del consiglio di presidenza. Il presidente è scelto tra i membri della componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative.

10. Fino alla nomina del consiglio del sistema educativo provinciale previsto da quest'articolo il consiglio provinciale dell'istruzione istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, operante alla data di entrata in vigore di questa legge, svolge le funzioni attribuite al consiglio del sistema educativo, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le norme relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica ⁽¹⁸⁾.

Titolo III

Disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali

Capo I

Disposizioni speciali per la minoranza ladina

Art. 45

Organizzazione della scuola ladina di Fassa

1. Nell'ambito del sistema educativo provinciale questo capo disciplina l'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, individuate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993, in considerazione delle finalità di tutela e promozione della minoranza linguistica ladina previste dall'articolo 3 di questa legge.

2. I piani di studio provinciali prevedono l'uso e l'insegnamento della lingua ladina, tenuto conto dei processi di standardizzazione in corso, nel primo ciclo di istruzione e nel secondo ciclo di istruzione e formazione della istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia) secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

Art. 46

Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion)

1. Per promuovere la tutela della lingua e della cultura ladina e per armonizzare le iniziative di politica linguistica con l'organizzazione della scuola ladina, il Comun general de Fascia nomina il consiglio generale dell'istruzione e formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion), con il compito di individuare le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina di Fassa, nonché di concorrere con la Provincia alla definizione degli atti d'indirizzo, programmazione e coordinamento rivolti all'istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia).

2. La composizione, i criteri e le modalità di funzionamento e di nomina dei membri del consei general per l'educazion e la formazion, nel numero massimo di quindici, sono definiti con regolamento approvato dall'assemblea del Comun general de Fascia, in modo da assicurare un'equilibrata rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative, dei componenti della comunità scolastica e degli altri soggetti presenti sul territorio. Ne fanno parte il presidente del Comun general de Fascia, il sorastant de la scola ladina nonché il direttore dell'Istituto culturale ladino e il presidente dell'Union di ladins de Fascia o un loro delegato.

3. Il consei general per l'educazion e la formazion svolge, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale e in coerenza con il piano provinciale per il sistema educativo, le seguenti funzioni:

a) approva il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa; il piano individua gli obiettivi educativi e i fabbisogni economico-sociali del territorio, le misure di razionalizzazione dell'offerta scolastica in valle di Fassa, con riguardo agli specifici interessi di tutela della lingua e

della cultura ladina, nonché la dotazione organica del personale docente e non docente della scuola ladina de Fascia, nel rispetto dei criteri definiti per la determinazione degli organici e nei limiti della dotazione finanziaria stabiliti dalla Provincia;

b) esprime inoltre:

- 1) pareri e proposte alla Provincia e alle istituzioni scolastiche e formative ladine in merito a provvedimenti e a iniziative di loro competenza in ordine alla programmazione delle attività scolastiche ed educative, con riferimento all'insegnamento della lingua e della cultura ladina;
- 2) pareri sui piani di studio provinciali relativi alla scuola ladina de Fascia e su quelli per l'insegnamento della lingua ladina nelle istituzioni scolastiche e formative del territorio provinciale;
- 3) pareri sul progetto d'istituto della scuola ladina de Fascia.

4. Il consei general per l'educazion e la formazion e la scuola ladina de Fascia concorrono a sviluppare le forme d'integrazione tra istituzioni e territorio previste dalla sezione II del capo II del titolo II.

5. Il consei general per l'educazion e la formazion, per l'esercizio delle proprie funzioni, può chiedere il supporto tecnico-scientifico del comitato di valutazione dell'istituzione (I comitat de valutazion).

6. Il consei general per l'educazion e la formazion approva il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa e la dotazione organica previsti dal comma 3, lettera a), e lo invia alla Provincia, che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità per il conseguente adeguamento; le disposizioni oggetto dei rilievi di legittimità non si applicano fino all'adeguamento del piano. Entro lo stesso termine la Provincia, inoltre, può esprimere osservazioni in relazione alla conformità del piano agli atti provinciali di programmazione e d'indirizzo; decorso tale termine il consei approva in via definitiva il piano. Le modifiche al piano sono adottate con la procedura prevista da questo comma.

Art. 47

Istituzione scolastica e formativa ladina (scuola ladina de Fascia)

1. L'istituzione scolastica e formativa ladina (scuola ladina de Fascia) comprende le scuole dell'infanzia provinciali e le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione situate nei comuni della valle di Fassa individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

2. Gli organi della scuola ladina de Fascia sono:

- a) il consiglio della scuola ladina (I consei de la scuola ladina);
- b) il dirigente dell'istituzione (I sorastant);
- c) il collegio dei docenti (la radunanza di dozenc), che svolge le funzioni del collegio dei docenti di cui all'articolo 24;
- d) il comitato di valutazione dell'istituzione (I comitat de valutazion), che svolge le funzioni del nucleo interno di valutazione di cui all'articolo 27.

Art. 48

Consiglio della scuola ladina (consei de la scuola ladina)

1. Il consiglio della scuola ladina (consei de la scuola ladina) svolge le funzioni del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa di cui all'articolo 22. Per la durata in carica e la composizione si applica quanto disposto dal predetto articolo 22; il presidente è scelto in ogni caso tra i membri rappresentanti della componente dei genitori ovvero tra i rappresentanti del territorio.

2. Il consei de la scuola ladina approva lo statuto previsto dall'articolo 17, sentito il consiglio generale dell'istruzione e formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion).

Art. 49

Dirigente dell'istituzione (sorastant de la scuola ladina)

1. Il dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scuola ladina) è nominato dalla Provincia, d'intesa con il Comun general de Fascia, tra il personale iscritto all'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e

cultura ladina previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993. In alternativa alla nomina la Giunta provinciale, sentito il Comun general de Fascia, può:

- a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti della provincia di Trento in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e dell'attestato di conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993;
- b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego in Provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell'incarico da ricoprire nonché di esperienza, di almeno sette anni, in attività di docenza o di direzione in istituzioni culturali, scolastiche e formative del primo o del secondo ciclo o in università.

2. Al sorastant de la scola ladina, oltre alle funzioni affidate ai dirigenti delle istituzioni, spettano i compiti di:

- a) assicurare, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi provinciali 21 marzo 1977, n. 13, e 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), la gestione amministrativa e didattica delle scuole dell'infanzia provinciali della valle di Fassa e del relativo personale nonché la vigilanza sulle scuole dell'infanzia equiparate presenti sul medesimo territorio, svolgendo a tal fine i compiti affidati per le corrispondenti funzioni al dirigente e ai coordinatori pedagogici della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia; per l'attività di coordinamento pedagogico il sorastant può avvalersi della collaborazione di un docente della scola ladina in possesso dei titoli richiesti dalla normativa provinciale per la copertura del posto di coordinatore pedagogico, o stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso degli stessi titoli;
- b) reclutare, assumere e gestire il personale docente e non docente della scola ladina, con esclusione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dipendente comunale, a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie provinciali, a tempo determinato sulla base delle graduatorie d'istituto;
- c) collaborare con la Provincia e con il Comun general de Fascia per l'attività d'indirizzo e programmazione scolastica della scuola della valle di Fassa;
- d) gestire gli interventi per il diritto allo studio e relativi all'orientamento scolastico;
- e) curare la gestione dell'ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED);
- f) attivare le funzioni ispettive per la scola ladina de Fascia esercitate dagli organi provinciali competenti.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il sorastant si avvale del comitato di sovrintendenza (comitat de sorastanza), quale organo consultivo composto dai soggetti responsabili dei diversi settori e delle articolazioni della scola ladina de Fascia. Le modalità di composizione e di funzionamento del comitat de sorastanza sono determinate dallo statuto della scola ladina de Fascia.

Art. 50

Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED)

1. L'elaborazione e la produzione del materiale didattico, la progettazione e realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dell'efficacia degli strumenti e dell'attività didattica relativi all'insegnamento, anche veicolare, della lingua e della cultura ladina sono effettuate dalla scola ladina de Fascia avvalendosi dell'ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED).

2. All'OLFED è assegnato personale docente della scola ladina de Fascia esonerato dall'insegnamento, nel numero determinato dal sorastant de la scola ladina d'intesa con il consei general per l'educazion e la formazion e con la Provincia.

3. Per le finalità previste da quest'articolo la scola ladina de Fascia, attraverso l'OLFED, può promuovere convenzioni o altre forme di collaborazione con altri enti o istituzioni. Nell'esercizio delle attività previste da quest'articolo l'OLFED collabora con l'IPRASE e con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, anche mediante la formulazione di proposte e iniziative. Per specifici progetti, approvati preventivamente dal consei de la scola ladina, la scola ladina de Fascia può avvalersi di consulenti esterni attraverso i contratti temporanei di tipo privatistico previsti dalla legge.

4. Alle necessità operative dell'OLFED la Provincia provvede destinando una quota del fondo di

cui all'articolo 112.

Capo II

Disposizioni particolari per le minoranze mochena e cimbra

Art. 51

Disposizioni particolari per il sostegno della conoscenza delle lingue mochena e cimbra

1. Nelle scuole situate nei comuni mocheni e cimbro, la Provincia assicura l'insegnamento della cultura e delle lingue mochena o cimbra e della lingua tedesca in relazione alla effettiva disponibilità di docenti qualificati.

2. Al fine di favorire nelle scuole situate nei comuni mocheni e cimbro e in quelle frequentate da studenti mocheni e cimbri lo sviluppo e il rafforzamento della conoscenza della cultura e delle lingue mochena e cimbra nonché di quella tedesca, la Provincia promuove iniziative innovative degli ordinamenti nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 57, anche in relazione all'attivazione di percorsi bilingui.

3. Le istituzioni scolastiche e formative situate al di fuori delle località mochene e cimbri e frequentate da studenti mocheni e cimbri realizzano specifici progetti o interventi, nell'ambito della flessibilità riconosciuta alle stesse, per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua, della storia e della cultura mochene e cimbri, anche prevedendo l'insegnamento bilingue italiano-tedesco o veicolare del tedesco.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il numero minimo degli studenti mocheni e cimbri previsto è individuato dalla Provincia sulla base di un'intesa definita nella conferenza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999.

5. Qualora nei comuni mocheni o cimbro non sia attivata una sede di scuola primaria, agli studenti della scuola primaria provenienti da detti comuni è assicurato l'insegnamento della cultura e delle lingue mochena o cimbra e della lingua tedesca presso l'istituzione scolastica del corrispondente bacino di utenza.

Art. 52

Partecipazione agli organi collegiali della scuola

1. Al fine di rafforzare le azioni a tutela della cultura e delle lingue minoritarie germanofone negli organi collegiali della scuola e di riconoscere la valenza della conoscenza delle peculiarità di tali minoranze nel contesto scolastico e formativo ne è assicurata la rappresentanza:

- a) nel consiglio del sistema educativo provinciale che a tal fine è integrato, limitatamente alla trattazione di argomenti riguardanti le minoranze mochena e cimbra, da un rappresentante designato dalla componente mochena e cimbra della conferenza delle minoranze linguistiche prevista dall'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999 scelto tra i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e i genitori delle sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni o cimbro;
- b) nel consiglio dell'istituzione con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro ovvero costituente bacino di utenza degli studenti appartenenti a tali minoranze, secondo quanto disposto dallo statuto dell'istituzione scolastica stessa.

Titolo VI
Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale

Capo I
Risorse umane del sistema educativo provinciale

Sezione II
Rapporto di lavoro del personale

Art. 95

Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Per la copertura dei posti di insegnamento del personale docente della formazione professionale trova applicazione la normativa vigente; per i posti relativi alle discipline di tipo culturale sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 92 e 93. Resta fermo l'obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al predetto personale.

2. Salvo quanto diversamente disposto con il regolamento relativo all'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché quanto diversamente disposto per il personale assistente educatore, al medesimo personale si applica la vigente normativa che disciplina l'assunzione del restante personale provinciale.

3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente scolastico, presso ogni istituzione scolastica e formativa opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione.

4. Al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore utilizzato in modo prevalente presso sedi di istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni ladini, mocheni o cimbro si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.

4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione ⁽⁶³⁾

Art. 97

Disposizioni particolari per i docenti della scuola ladina de Fascia

1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale docente della scuola ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche) ⁽⁶⁵⁾.

2. Le disposizioni relative alla precedenza assoluta previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993 si applicano per la compilazione di tutte le graduatorie del personale docente della scuola a carattere statale, comprese le graduatorie relative all'individuazione del personale soprannumerario.

3. Le assunzioni a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono effettuate dal sorastant tenendo conto delle graduatorie interne d'istituto e nel rispetto della precedenza assoluta prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4. Il personale docente che per l'assunzione, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i

passaggi di cattedra e di ruolo si avvale dell'articolo 2, commi 3 e 4 bis, del decreto legislativo n. 592 del 1993, utilizza il ladino quale lingua d'insegnamento secondo le modalità stabilite dal progetto d'istituto.

5. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del decreto legislativo n. 592 del 1993 sono tenuti alla permanenza per un quinquennio sui posti della scola ladina de Fascia, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina, salvo il caso di soprannumerarietà. Detto obbligo comporta il divieto di richiedere l'assegnazione provvisoria e l'utilizzo in altra istituzione scolastica. Nel suddetto quinquennio è salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione con obbligo di scelta della sede presso la scola ladina de Fascia e il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del movimento.

Art. 98

Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna

1. Nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica e formativa, situate in un comune mocheno o cimbro, individuato dall'articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, i posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura mochena o cimbra e tedesca che chiedono la mobilità territoriale e professionale o sono iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993. L'accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture mochena e cimbra è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche).

1 bis. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, sono tenuti alla permanenza per un quinquennio, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e salvo il caso di soprannumerarietà, nella scuola individuata nell'atto di nomina; tale obbligo comporta il divieto di richiedere la mobilità territoriale e professionale, l'assegnazione provvisoria e l'utilizzo in altra istituzione scolastica e formativa. Alla permanenza per un quinquennio si può derogare per gravi ragioni familiari, secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale.

2. Per l'attuazione di progetti e interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, nelle istituzioni scolastiche e formative individuate dall'articolo 51, in carenza di personale disponibile in possesso dell'attestato previsto dal comma 1, la Provincia può assegnare alle predette istituzioni docenti anche prescindendo dalle graduatorie provinciali per titoli in possesso d'idonea formazione che consenta di valorizzare, tra l'altro, la competenza bilingue italiano-tedesca.

3. A tal fine la Provincia determina i requisiti per la copertura dei posti, con particolare riguardo alla conoscenza della cultura mochena e di quella cimbra e della lingua tedesca, e definisce i criteri per l'accertamento di tali requisiti; promuove inoltre un progetto di formazione selettivo al termine del quale è predisposta un'apposita graduatoria ⁽⁶⁶⁾.

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulla scuola", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi anche l'art. 35 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.
- (2) Si rammenta che il testo degli articoli sotto riportati è vigente alla data del 16.02.2015.
- (8) Comma così modificato dall'art. 71, comma 1 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (vedi anche lo stesso art. 71, comma 4) e dall'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (9) Articolo così modificato dall'art. 72 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 71, comma 2 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per il regolamento previsto dal comma 5 vedi il d.p.p 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg. Vedi anche l'art. 10, comma 5 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1 e l'art. 71, comma 4 della l.p. n. 18 del 2011.
- (18) Articolo così modificato dall'art. 72 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 22 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.
- (63) Articolo così modificato dall'art. 57 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Vedi però l'art. 2, comma 1 della l.p. 30 luglio 2010, n. 18.
- (65) Comma così modificato dall'art. 76 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (66) Articolo così modificato dall'art. 67 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 76 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per attuare il comma 1, nel testo vigente prima di quest'ultima modificazione, era stato emanato il d.p.p. 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.

<p>REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL</p> <p><i>Assessore per le minoranze linguistiche e i giudici di pace avv. Giuseppe Detomas</i></p> <p>Segreteria Via Gazzoletti 2 38122 TRENTO Tel. 0461/201084 Fax 0461/201462 segreteria.detomas@regione.taa.it</p> <p>Ufficio per le minoranze linguistiche e delle biblioteche Via Gazzoletti 2 – 38122 Trento</p> <p>Direttore: sig. Siechard Gamper</p> <p>tel. 0461/201407 fax 0461/201387 min@regione.taa.it</p>	<p>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p> <p><i>Presidente Provincia autonoma di Trento con competenze in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche dott. Ugo Rossi</i></p> <p>Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterne Piazza Dante 15 - 38122 Trento</p> <p>Dirigente: dott.a Marilena Defrancesco</p> <p>tel. +39 0461 49 3406 / 49 4612 fax +39 0461 49 9269 serv.minoranze_relesterne@provincia.tn.it serv.minoranze_relesterne@pec.provincia.tn.it</p>
<p>ISTITUTO CULTURALE CIMBRO KULTURINSTITUT LUSÉRN</p> <p><i>Presidente/Vorsitzar: dott. Gianni Nicolussi Zaiga Direttore: dott.a Annamaria Trenti Kaufman</i></p> <p>via Mazzini / Prünndle, 5 38040 LUSERNA tel. 0464.789645 fax 0464.788200</p> <p>direttorekulturinstitut@pec.lusern.i</p>	<p>ISTITUTO CULTURALE LADINO 'ISTITUT CULTURAL LADIN "MAJON DI FASCEGN"</p> <p><i>Presidente: dott. Antonio Pollam Direttore: dott. Fabio Chiocchetti</i></p> <p>Strada de la Pieif Sèn Jan / loc. San Giovanni 38039 VICH / VIGO DI FASSA (TN)</p> <p>tel. +39.0462.764267 fax +39.0462.764909 info@istladin.net info@pec.istladin.net</p>
<p>ISTITUTO CULTURALE MOCHENO BERSNTOLER KULTURINSTITUT</p> <p><i>Presidente: Luca Moltrer Direttore: dott. Mauro Buffa</i></p> <p>loc. Jorgar, 67 38050 PALU' DEL FERSINA PALAI EN BERSNTOL (TN)</p> <p>Tel. +39 0461 550073, fax 540221 kultur@pec.kib.it kultur@kib.it</p>	<p>MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI</p> <p>Loc. Gionghi, 107 38046 LAVARONE - TN</p> <p>tel. 0464 784170 fax 0464 780899</p> <p>segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it</p>
<p>COMUN GENERAL DE FASCIA</p> <p>Strada di Pre' de Gejia, 2 38036 POZZA DI FASSA/POZA - TN</p> <p>tel. 0462 764500 fax 0462 763046</p> <p>segreteria@comungeneraldefascia.tn.it pec.cqf@pec.comungeneraldefascia.tn.it</p>	<p>COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL</p> <p>Piazza Gavazzi, 4 38057 PERGINE VALSUGANA - TN</p> <p>tel. 0461 519519 fax 0461 531620</p> <p>comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it</p>